





del 11 febbraio 1906 fra l'Italia e l'Austria Ungheria si stabilisce <sup>reciproca</sup> una completa libertà di commercio ed di navigazione per i sudditi dei due stati contraenti. Convenzioni simili l'Italia ha stipulato anche con altri stati che qui ci interessano. Però non si può ammettere che un tale trattato ~~potrebbe~~ ~~impedisca~~ ~~completamente~~ il vincolo di non apportare più restrizioni di nessuna sorta alla libertà del commercio: in questo caso il governo, vedesse obbligarlo a lasciare le cose tali quali esse erano al momento delle stipulazioni del trattato senza poter apportare ~~nessuna~~ nel proprio paese nessuna restrizione ~~alla~~ <sup>al</sup> commercio. Ma uno stato non può vendicarsi un'ora a tal punto pochi ad quel momento si possono presiedere delle ragioni urgenti a cui esse pubbliche che lo costringano a ricorrere a tali provvedimenti per mettere un determinato ramo di industrie od commercio. È interdimento del trattato soltanto che i sudditi austro-ungarici o i sudditi di qualunque altro stato straniero non possano nel futuro essere messi rispetto agli italiani in una situazione inferiore a quelle in cui si trovavano al momento della stipulazione del trattato. Col trattato di commercio viene garantito una reciproca non materiale ma formale soltanto.

Non si può con una certa sollecitudine guardarsi non potrebbe <sup>non</sup> <sup>non</sup> <sup>del momento</sup> non essere sostenuta anche un'opinione opposta. Per lo gli stati nel proprio interesse non accetteranno <sup>che</sup> <sup>ora</sup> altre soluzioni diverse da quelle di oggi avvenute. Già il fatto che nel 1910 in presenza il ministro delle finanze pensò alla monopolizzazione e assicurazione







Ma se gli altri stati considerano come ingiusta la legge italiana, devono offrire anche per l'assunzione di stato in forme di monopolio.

Quali conseguenze di diritto internazionale di diritto <sup>me l'idea</sup> derivano da una legge ingiusta, ~~di del diritto~~ <sup>punto di vista</sup> esclusivamente formale? Secondo i principi fondamentali del diritto internazionale gli stati danneggiati <sup>non sono stati</sup> ~~depravati~~ <sup>del diritto</sup> di farsi ragione di se, ~~non~~ <sup>non possono</sup> possono usare del cosiddetto diritto di ritorsione. Cui possono ~~compri~~ <sup>seguire</sup> un comportamento uguale ed analogo verso l'Italia senza che questo possa ritenersi ingiusto. Questo diritto può essere uno che l'Italia non abbia ~~destituito~~ <sup>destituita</sup> abrogata la legge. Un atto di ritorsione potrebbe essere quello degli stati danneggiati vietando di ~~poter~~ <sup>eseguire</sup> le proprie attività alle compagnie italiane di assicurazione che ancora continuano ad esistere. Ma si potrebbe anche arrivare al boicottaggio delle merci. Questo ultimo mezzo sarebbe forse più adatto, perché col primo modo non si ~~non~~ <sup>non</sup> aumenterebbe di molto il danno della perso dell'atto del governo per le compagnie italiane le quali ~~non~~ <sup>non solo non hanno</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> hanno alcuna colpa ~~di~~ <sup>della</sup> della nuova legge e ~~non~~ <sup>non</sup> hanno gettato il possibile <sup>primo</sup> di dire il monopolio e sono già troppo danneggiate.

Non abbiamo elementi sicuri per ~~dire~~ <sup>decidere</sup> se un simile boicottaggio potrebbe essere attuato e se rappresenterebbe lo scopo. Non saprei se si possa pretendere dal commercio e dall'industria, specialmente dell'Austria Ungheria, che per sostenere le compe



gnis d'assicurazione annuino teno al punto di metterlo in pericolo & propria esistenza.

Naturalmente gli stati non avranno aspettato che il progetto italiano sul monopolio delle assicurazioni fosse approvato per intervenire diplomaticamente. Crediamo sia molto nel vero le notizie che i rappresentanti dell'Austria-Ungheria, della Germania, della Francia, dell'Inghilterra e dell'Impero russo abbiano fatto delle remonstranze al governo italo non per questo progetto di monopolio; e credo anche probabile la notizia che ho trovato nelle Mitteilungen für die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten (Bollettario degli istituti pubblici d'assicurazione contro l'incendio Kiel 1911 pg 576) secondo la quale l'8 il governo italiano avrebbe risposto "non poter accettare simili reclami internazionali in una questione che è di indole interna", perche' effettivamente il governo italiano non aveva alcun obbligo di prendere in considerazione i reclami internazionali. D'altra parte anche le potenze avevano diritto a protestare: <sup>quando, per attivita' & esse</sup> domeni che gli altri stati facevano delle riserve, e che il governo italiano non poteva ritenere contrario al diritto internazionale perche' era stato avvertito che il suo atto era ritenuto come ingiusto per rispetto al diritto delle genti.



## II

Più sicuri sono i diritti delle altre potenze nel caso che l'Italia si reputasse come ha detto fatto intendere, dichiarato, a indennizzare le società straniere di assicurazione. Giove promette di assicurare questi diritti siccome se il governo italiano ne è obbligato a indennizzare le società rappresentate, siano italiane o straniere.

La discussione è stata detta che il monopolio italiano <sup>qualora non</sup> delle assicurazioni sulle vite è fatto senza indennità <sup>non in</sup> contrasta con lo statuto italiano il quale ammette solo un' espropriazione per motivo di pubblica utilità e' ed è verso indennizzo; ma questo ragionamento è completamente errato. Anche Lambert nel suo libro, uscito nel 1910, sul Monopole des Assurances (pg 74) basa senza alcun fondamento il diritto ad indennizzo sulle costituzioni francesi. Si dimentica che da una rivelazione dei diritti acquisiti <sup>a priori</sup> per atto dello stato può verificarsi in due modi, per via amministrativa e per via legislativa; ora solo la espropriazione per via amministrativa è tutelata secondo le costituzioni moderne del diritto pubblico. Non spetta invece al diritto pubblico positivo, ma alle politiche legislative di decidere quali diritti privati possono essere aboliti dalle legislazioni e come debbe essere regolata la questione dell'indennizzo. In questo campo non possono essere che dei criteri generali di equità.

Le società danneggiate dal monopolio italiano di

stato sulle assicurazioni possono basare la domanda  
 di indennizzo su ragioni di equità? Rispondiamo  
 senza esitazione di sì. <sup>ma</sup> Se noi sosteniamo che le società  
 private debbono essere soppressi nell'interesse pub-  
 blico più danni che esse portavano con se, non posso-  
 mo ~~fare~~ negare che sarebbe in questo colpo con grave-  
 menti proprio i capitalisti attuali che hanno messo il  
 loro denaro in questi istituti fidando che lo legisla-  
 zo non sarebbe mutata. Le azioni delle società pri-  
 vate sarebbero di un colpo. Si potrebbe rispondere che gli  
 azionisti delle miniere dell'Africa meridionale han-  
 no subito più d'una volta gravissime perdite e che  
 essi impongono le quali ~~si~~ pagano con altri dividendi <sup>proprio</sup> ~~ma~~ <sup>promettono sempre le possibilità</sup>  
~~hanno dimostrato le possibilità perdite~~. Ma il con-  
 fronto non regge. Chi mette il ~~proprio~~ denaro in istitu-  
 ti di assicurazione, non fa un'operazione speculativa  
 di borsa ma colloca il denaro in un'impresa non solo  
 utile ma assolutamente indispensabile per l'econo-  
 mia. Tiene conto delle perdite che potranno incontrarsi  
 in alcuni anni che sono compensate dagli <sup>dividendi</sup> ~~interessi~~ i  
 quali però data la natura dell'industria, in quelle so-  
 cietà che non dispongono di forti riserve interne accumu-  
 late negli anni precedenti non <sup>possono</sup> ~~potranno~~ che essere mediocri.  
 Con un monopolio senza indennità tutti gli azionisti  
 vengono <sup>gravemente</sup> ~~partemente~~ danneggiati <sup>senza che si possano loro preparare</sup> ~~senza che lo aspettassero~~.  
 Si diffonderà così via conversioni che ogni invest-  
 mento di denaro anche in ~~una~~ società ~~che~~ rappre-  
 senti un rischio e diminuirà lo spazio di iniziativa  
 nell'after. Così al danno di parecchi patrimoni  
 privati si acquista quello più grave dell'economia



pubblica

Non bisogna poi dimenticare che le società private che devono essere sciolte, hanno aperto la strada alla sicurezza di stato con le loro infaticate propagande ed hanno molto bene meritato dell'economia del paese.

Allo stesso modo dei capitalisti dovrebbero essere indennizzati gli apertori delle società che hanno dato tutte le loro energie per lo sviluppo dell'assicurazione ed ora nelle maggior parte si trovano senza colpa alcune per un tempo più o meno lungo disoccupati.

Coûtéaux (Le monopole des assurances de Paris 1911 pg 474) sostiene si debbe al personale delle società un indennizzo corrispondente a un terzo o un quarto della ~~rendita~~ <sup>reddito</sup> ~~annuo~~ <sup>annuale</sup>, ma forse questa somma è troppo bassa.

Però non è da meravigliarsi se tutti coloro che hanno scritto su questo argomento anche quelli favorevoli all'assicurazione di stato, concordano nel riconoscere per ~~dei~~ <sup>di</sup> ragioni d'equità <sup>l'opportunità di</sup> un indennizzo. Così lo Stieglitz (Empfehlte und die Übernahme der gesamten Feuerversicherung auf das Reich? e bene di tempo anche ma tutta l'assicurazione contro l'incendio? Nornberg 1910 pg 113): Non può essere messo in dubbio ed in fatti <sup>ammesso</sup> viene riconosciuto da tutti coloro che se sono occupati di questo argomento che lo stato nel caso di monopolizzazione dell'assicurazione contro gli incendi - la quale implica una espropriazione ~~forzata~~ <sup>forza</sup> delle società esistenti o meglio delle <sup>loro</sup> ~~loro~~ <sup>loro</sup> ~~affari~~ <sup>affari</sup> ~~spende~~ <sup>spende</sup>, debbe per ragioni d'equità accordare a queste società un'indennità







turbate nelle loro apprensioni e private d'uno parte delle loro libertà? (allora si pensò ad una assicurazione di stato <sup>coordinata con le</sup> ~~partite~~ alle società private. Nota dell'autore) Prependo credere che no. Lino a che lo Stato non si arrogi un privilegio o un monopolio e lasci alle società private la libertà di fare nuove contratti; non si può dire che le prove dei loro diritti. Farebbe loro un torto senza che questo non può essere un motivo sufficiente per riconoscere alle società private il diritto ad un'indennità. (da lettera di Magnin è riprodotta in De Bourcy de l'assurance par l'état 3<sup>e</sup> ediz 1882 pg 81 e seq) Se queste parole si releve chiaro il pensiero del ministro francese il quale nel caso dell'~~esclusiva~~ fondazione d'un istituto a monopolio d' stato per le assicurazioni annette le società private il diritto di chiedere un risarcimento di danni. Pure ~~il~~ ex-ministro francese Gauthier <sup>il 14 dicembre 1900</sup> di in un articolo pubblicato nella rivista "l'état monopoliste", dichiarava che naturalmente le società terrebbero state indennizzate. Aggiungiamo infine che ~~risarcimento~~ nel il progetto <sup>di un'assicurazione d' stato</sup> presentato alle camere dei deputati francesi nel 1 aprile 1910 accettava il principio dell'indennità dell'indennizzo.

Dei altri progetti basterebbe citare la "Memoria riguardante lo stato dell'assicurazione contro gli incendi in Alsazia Lorena", del 1909 che proponeva come indennità alle società tedesche il testamento del quinquagesimo annuo.

Non occorrono molte prove per dimostrare <sup>una volta ancora</sup> ~~di~~ ~~questo~~ il ricorso <sup>al principio</sup> ~~ad~~ ~~un~~ ~~indennizzo~~ <sup>dell'</sup> ~~si~~ ~~può~~ ~~fare~~ ~~alcun~~ ~~differenti~~ ~~tra~~ ~~le~~ ~~società~~ ~~francesi~~ ~~e~~ ~~le~~ ~~nazionali~~; Non vi è alcun ragione per un diverso trattamento <sup>non</sup> ~~però~~ ~~non~~



edue queste valutazioni mi sembrano troppo basse. Lo stesso Stindl a pg 132 è costretto ad ammettere che col calcolo da lui proposto gli azionisti di molte società verrebbero a subire molto <sup>grandi</sup> perdite per anzianità per le forti diminuzioni delle quotazioni; ora non è giusto che gli azionisti subiscano simili perdite. Anche Lambert (l.c. pg 85) ritiene a ragione che l'importo dell'indennità contemplata dal progetto Bougeat (il guadagno medio delle società nell'ultimo biennio) sia troppo basso.

Solo dei tecnici sono in grado di fare una valutazione esatta. Mi sembrano giuste le osservazioni di Bougeat (l.c. pg 436): "Anche prendendo a base della valutazione dell'indennità, il guadagno annuo non vuol dire naturalmente che si intende accordare alle compagnie di assicurazione una rendita annua pari a quello che se il loro guadagno annuo per in questo caso lo fatto si adoperabile e guadagnare denaro solo passato alle società...". D'altra parte se si considera che il guadagno cresce ogni anno, non basterebbe ad indennizzare le società un importo <sup>di</sup> quindici volte il guadagno netto annuale.

Gl'indennizzi se devono essere equi, sono ammonti, ribbero e somme rilevanti.

Non occorre dopo questo abbuono detto, <sup>non si devono necessariamente altre perdite</sup> dimostrare <sup>si intende come</sup> che su questa questione non occorre determinate si <sup>per</sup> tratti di una espropriazione nel vero senso tecnico, se dunque per espropriazione si debba intendere anche il diritto di fare nuovi affari. Questa questione dovrebbe essere risolta solo nel caso di <sup>di</sup> Trattato di un'attribuzione dell'amministrazione nei diritti privati dei singoli.









azione generale. <sup>che può essere dimostrata</sup> È un vecchio diritto consuetudinario anche  
 ed anche con la storia rende ~~si può dimostrare~~ che  
 degli stati i quali avevano prodotto dei danni a  
 stranieri, per i quali non <sup>si poteva</sup> ~~si poteva~~ ottenere in via  
 puramente legale alcun risarcimento, non si sono potute  
 di ripetere di aver soddisfazioni quando sono stati  
 molestati da altri stati. Le Non occorre che io citi  
 nessun autore particolare perché lo si può riscontrare in  
 qualunque manuale di diritto internazionale. Si ricor-  
 dino ad esempio i disordini avvenuti recentemente  
 nel Messico: non si potrebbe affermare che da parte  
 degli stranieri danneggiati durante le rivoluzioni vi  
 sia un vero diritto a risarcimento verso il Messico eppu-  
 re quasi certamente il Messico pagherà le indennità  
 perché si tratta di una pretesa che non è basata soltanto  
 su motivi d'equità. L'Italia stessa or non è molto  
 nel 1910, ha appoggiato contro il Perù la domanda <sup>di un milione</sup> ~~di un milione~~  
 di tre suoi sudditi. Napoleone, Carlo e  
 Raffaele Benavero e il Perù si è dichiarato disposto a  
 sottoporre la questione al Tribunale dell'Aia, eppure  
 basandosi su ragioni formali avrebbe potuto respingere  
 ogni domanda. Sarebbe uno strano procedere quello  
 dell'Italia se si vi di fronte ad un intervento diplo-  
 matico delle potenze si requiesse di regolare in qualche  
 modo le questioni dell'indennità per la costituzione  
 del monopolio di stato.

Naturalmente gli ~~per~~ altri stati cercheranno, per via  
 di via ~~sol~~ puramente diplomatica, di ottenere dall'Italia  
 un indennizzo per le sue ~~per~~, per qualunque questo mezzo  
 non avesse sortito alcun effetto proporranno di rimettere

10  
e la vertenza al Tribunale dell'Arc.

quanto alla questione se <sup>il Tribunale</sup> la Corte Arbitrale dell'Arc  
possa essere adito dalle potenze, si deve osservare che  
non basta la domanda d'uno delle parti  
<sup>perché esso decida competente,</sup>  
ma queste potenze <sup>o</sup> devono mettere chi curando quando  
<sup>quante da</sup> una convenzione o come me più propriamente si dice  
me un compromesso. E' la scelta assolutamente alla  
volontà dei due stati di rimettere la vertenza al Tribu-  
nale dell'Arc, solo nel caso in cui i due stati abbia-  
no stabilito con un trattato generale o arbitrato di rimet-  
tere regolarmente certe vertenze al giudizio del Tribu-  
nale dell'Arc, solo in questo caso uno stato se l'altra  
parte lo chiede è obbligato a far decidere la vertenza  
del Tribunale arbitrale dell'Arc perché non siano in  
questione l'onore o gli interessi vitali, ciò che ora nel qui-  
stante caso non si verifica. Quegli stati che non hanno  
un trattato generale d'arbitrato con l'Italia, come la Ger-  
mania e l'Austria Ungheria non hanno diritto di desi-  
gnare l'Italia e rimettere le controversie al Tribunale  
dell'Arc (se l'Italia si reputasse di dover soddisfarne  
rimane loro <sup>sempre</sup> la possibilità di rappresaglie); lo hanno in  
vece l'America, l'Inghilterra la Francia e i cui gover-  
ni hanno avuto la prudenza di stipulare uno di quei  
trattati che essi spesso sono messi in ridicolo e che pure  
(molte volte) se non assicurano una pace perpetua, procurano  
no ai singoli stati vantaggi molto rilevanti. Possono  
chiedere che si rimette la vertenza al Tribunale dell'Arc  
l'America in base al trattato d'arbitrato <sup>stato americano</sup> del 28 marzo  
1908, la Francia in base del trattato d'arbitrato <sup>stato francese</sup> del  
25 dic 1903 rinnovato il 24 dic 1908, l'Inghilterra in

base al trattato anglo italiano del 1 febbraio 1904 rinvio  
vasto il 4 gennaio 1909. Il trattato d'arbitrato si esprime  
no e questo rinvio presso poi nel modo seguente:

Controversie quovunque sorte devono esse deferite  
al Tribunale permanente d'arbitrato dell'Aia, istituito  
dalle convenzioni dell'Aia del 29 luglio 1907, tutte  
le controversie di diritto e le vertenze che nascano per le  
interpretazioni sui trattati esistenti fra le due parti  
contraenti e che non si potessero risolvere in via diplomatica  
sua. Però si esclude il caso in cui la vertenza si ri-  
ferisca ad interessi vitali, l'indipendenza o l'onore  
dei due stati contraenti o ad altri interessi di una  
terza potenza. L'Italia ha stipulato altri trattati  
di arbitrato con la Norvegia, la Svizzera, l'Olanda,  
il Portogallo, il Perù, l'Argentina, la Danimarca il  
Messico; ma qui non ci occuperemo di questi trattati.  
Del valore dei trattati internazionali di arbitrato per  
nei riguardi delle domande di indennizzo delle società  
d'assicurazione verso l'Italia, mi sono particolarmente  
introdotta nella *Masius' Rundschau* 1912 n. 1. e 2.

Per determinare se possa esse invocata l'applicazione  
dei trattati occorre prima vedere se <sup>si tratta</sup> ~~esiste~~ in questo  
caso quello che si chiama una questione di diritto. Che  
si accada una vera ipotesi di diritto abbiamo meno  
in dubbio già precedentemente. Ma nei trattati gene-  
rali d'arbitrato con la parola questione di diritto non  
si vuol intendere se debbano esse deferite al Tribunale  
dell'Aia solo le procedure strettamente giuridiche, ma tutto  
questione di diritto sta a significare l'opposto <sup>d'interdizione</sup> di questione  
politica. In questo caso non vi è alcuna questione politica

Le effettivamente quest'unico diritto non stia a dero  
<sup>volante</sup> ~~tra~~ il contrario delle vertenze politiche, tutto il trattato  
 di arbitrato diventerebbe presso poco di nessun valore.  
 non si tratta appunto in molti casi di decidere se si veri-  
 fichi una frode o dritto? Non occorre dimostrare che  
 le vertenze non ledono l'onore e gli interessi vitali dell'Ita-  
 lia. Se l'Italia facesse valere quella clausola, dimostrereb-  
 be che il suo onore e i suoi interessi vitali sono molto  
 suscettibili. Neppure vengono lesi interessi di terzi;  
 nella clausola riguardante le lesioni di interessi di terzi  
 stati non può certo essere fatto valore quando i terzi stat-  
 tanno il loro consenso purché la vertenza non degeneri ad  
 un giudizio di arbitrato.

L'Italia dunque non ha altre vie di scampo che acconsentire  
 alle richieste dell'America e dell'Inghilterra e sottoporre la  
 questione dell'indennità al Tribunale dell'Ala; perciò, è  
 molto attendibile le voci corse più volte in questi ultimi  
 mesi che se l'Inghilterra e l'America avrebbero sottoposto  
 la questione al Tribunale dell'Ala.

Il fatto che l'Inghilterra, l'America, la Francia e altri  
 stati per questo rispetto meno <sup>importanti</sup> considerabili hanno diritto  
 di chiedere che la questione dell'indennità sia sottoposta  
 al Tribunale arbitrale dell'Ala, ha una grande impor-  
 tanza anche per le compagnie d'assicurazione di Germa-  
 nia e di Austria Ungheria. Infatti se le domande alle  
 società inglesi, americane e francesi venissero dall'Ita-  
 lia e dalle rispettive potenze ~~non~~ sottoposte alle Corti  
 dell'Ala, l'Italia si troverebbe sottoposta a riconoscenza in  
 qualche modo benefico alle sue alleate, la Germania e  
 l'Austria Ungheria, per lo meno dovrebbe, dopo le

decisione della Corte arbitrale dell'Alc ~~avrebbe~~ consentire  
 un corrispondente indennizzo anche alle altre società estere.  
 Se le società estere rinvieranno e otterranno soddisfazione,  
 anche alle società italiane dovrebbe essere riconosciuto  
 un "pro modum" di equità un indennizzo.

Nei sarebbe questo il primo caso in cui è sottoposto  
 al Tribunale arbitrale internazionale la questione dell'in-  
 dennizzo per la introduzione di un monopolio. Quando  
 con decreto 9 luglio 1836 il re delle due Sicilie introdusse  
 nei suoi stati un monopolio di stampa e produzione  
 e la vendita dello zolfo, le società inglesi chiesero che  
 fosse loro riconosciuto d'anni 1300000 mk. In pri-  
 ma il re delle due Sicilie si rifiutò di prendere in con-  
 siderazione le domande, ma poi per invito dell'Inghilterra  
 la questione venne deferita ad una commissione inter-  
 nazionale mista. La sentenza riconoscendo alle società un  
 indennizzo di 420000 mk di valore senza altro profitto  
 del governo italiano. Un altro esempio può essere  
 addotto a dimostrare che nessuno Stato può decidere un  
 criterio sovrano sulle domande di "indennizzo" da ac-  
 cordarsi e società straniere in conseguenza della intro-  
 duzione di un monopolio. Nel 1851 un cittadino ame-  
 ricano di nome Savage, esercitava a Salvador commer-  
 cio di polvere. Con un decreto del 1852 il governo di  
 Salvador vietava questo commercio ai privati e istituiva  
 un monopolio di Stato. Le domande di indennizzo del  
 l'americano vennero da prima respinte, ma essendosi  
 dall'America il Salvador si dichiarò più pronto a  
 sottoporre la questione ad un Tribunale arbitrale inter-  
 nazionale. Questo pronunciò il 21 febbraio 1865 per



il quinto giudice che sarebbe al presidente sarebbe scelto  
da questi quattro giudici. Tra i membri del Tribunale dell'Alto.

Le procedure si dividono in una procedura preparatoria  
sulle scorie nel dibattimento orale. Questo di regola è  
per segreto poi i giudici quando credono possono tenere  
dei dibattimenti pubblici; probabilmente il dibattimento  
in questo caso sarebbe pubblico perché le questioni non  
ha carattere politico.

Rimarrrebbe sempre da discutere una quantità di  
questioni ad esempio, cosa si potrebbe fare nel caso  
in cui l'Alto dichiarasse non applicabili il trattato di  
arbitrato; me ne ricordo devo rimandare al mio discor-  
so tenuto alla "Convenzione dell'Alto riguardante la  
composizione pacifica delle vertenze internazionali", del  
18 ottobre 1907 / Leubinge. J.C.B. Mohr 1911 pg 95 e seg.

Il testo di questa convenzione accompagnato da brevi  
note si può trovare anche nel mio libro "Le convenzioni  
delle conferenze dell'Alto per la pace", (Berlino. J. Guttenberg  
1910). Riguardo l'art. 10 si citano i riferimenti dai  
tribunali arbitrali internazionali nel determinare l'in-  
dennità fu scritto negli "Annalen des gesammten Verrecht-  
ens", (1 febbraio 1912) e "Zeitschrift für Verrecht-  
ens", l.c.

IV

Le precedenti osservazioni - hanno tutt'altro che esaurito le  
 questioni <sup>di diritto pubblico</sup> che ~~potrebbero~~ a cui può dare origine il monopolio  
 italiano delle assicurazioni. Seguendo la vecchia distin-  
 zione del diritto internazionale in ius belli ac pacis, pas-  
 siamo dal diritto di pace al diritto di guerra. Qui si presen-  
 ta anzitutto la questione quale influenza possa esercitare la  
 guerra sugli istituti <sup>di assicurazione</sup> dell'assicurazione; se cioè l'istituto  
 di Stato per le assicurazioni profettato in Italia offrirebbe  
 agli assai conseguenze d'una guerra una resistenza uguale a  
 quella che sono in grado di opporre le compagnie private,  
 le cui case essendo proprietà private devono assolutamente  
 essere rispettate.

Come abbiamo fatto per il diritto di pace, anche per il di-  
 ritto di guerra vogliamo far procedere un breve sguardo sullo  
 sviluppo del diritto internazionale nell'ultimo quaranta-  
 nno.

Nel suolo svedese, verso il cessante De Bourcy nello  
 scritto dianzi citato, aveva fatto osservare che l'energi-  
 co measure non avrebbe avuto alcun riparo a intendere  
 tutte le case di privati <sup>fu trovare le finanze del nemico</sup> dato che ~~il nemico~~ questo era obbli-  
 gato a indennizzare per tutti i danni di incendio che avvenissero  
 per ragione dello Stato. "Perché il denaro è il nerbo della guerra  
 gli incisioni, in caso d'un'insurrezione, quale ragione avrebbero  
 a non distruggere col fuoco anche le proprietà private?  
 - a questo modo distruggerebbe le finanze dello Stato nemico?  
 (pg II e III della prefazione) Però a l'assicurazione di  
 Stato dovrebbe, per essere possibile, escludere l'assicura-

zione di guerra, ma con questo verrebbe colpito il princi-  
pio di monopolio poiché si dovrebbe ammettere delle società  
private per l'esecuzione di guerra.

La obiezione di de Bourcy (che è erroneamente accolta  
anche da Stüdtl L.C. - pg 136) oggi non ha più valore.

Il nemico mettendo fuoco alle cose danneggiate direttamente  
i privati e solo indirettamente lo stato, perciò secondo i  
principi che regolano - oggi il diritto internazionale, non  
può incendiare le case private dovendo essere respinte  
ogni proprietà privata eccettuati i casi di necessità di  
guerra. Ma se il nemico mette l'incendio  
allo scopo di rovinare le finanze dell'altro stato, non è  
una necessità di guerra. Se l'esercito incroce riuverrebbe  
con tutto ciò a questo mezzo sarebbe obbligato per l'art 3  
della Convenzione dell'Aia sulle Leggi e gli usi della guer-  
ra terrestre, di pagare i danni. Inviò Hahn nelle  
"Mitteilungen für die öffentlichen Feuerversicherungsanstal-  
ten", (Bollettino degli istituti pubblici d'assicurazione contro  
gli incendi) rispondendo alle mie obiezioni e riguardo l'assi-  
curazione di guerra degli istituti pubblici riprende una  
affermazione espressa anche da altri che le disposizioni della  
convenzione dell'Aia specialmente l'obbligo del risarcimento  
dei danni, esistono solo sulla carta. Poiché secondo questo  
dice Hahn, questa opinione è condivisa anche dai tecnici  
degli istituti pubblici, si dovrebbe aspettare di questi  
considerando questi danni verrebbe e risentire <sup>da un monopolio di Stato</sup> le proprietà  
private in tempo di guerra per farne contratti al monopolio  
di Stato dell'assicurazione contro l'incendio.

1911 pg 459 e 44, 508  
1912 pg 44 44

Ho già detto il mio avviso nel numero del 24 giugno 1911  
della "Österreichische Versicherungszeitung" sulle possibili





comuni cioè degli enti dell'amministrazione locale o  
 oppure agli istituti dell'amministrazione dello stato  
 devono essere rispettati nello stesso modo che la proprietà  
 privata. Sono soggetti a sequestro tutti gli istituti ap-  
 partenti all'amministrazione dello stato ~~che~~ <sup>perché</sup> le  
 loro attività si estende a tutto lo stato ~~come~~ <sup>o di cui</sup> e limitate  
 alle province. Siccome le casse provinciali e dipartimentali  
 di cui si conosce approssimativamente <sup>ramo parti dell'</sup> all'amministrazioni locali  
 o per lo meno sono estranee all'amministrazione generale  
 dello stato - p. e. gli istituti pubblici di assicurazione con-  
 tro gli incendi della Prussia, e le caisses départementales  
 francesi - così si potrebbe dire che non sono in sequestro  
 tutti anche quegli istituti pubblici che limitano la loro  
 attività ad una provincia o ad un comune. Ma questo  
 ragionamento non potrebbe essere fatto per un grande  
 stabilimento di fatto che costituisce delle *Zeicheln* in  
 provincia.

Quanto all'attività degli  
 degli istituti ~~che~~ <sup>che</sup> si estendono o le loro attività a tutto  
 lo stato, ~~quando~~ <sup>quando</sup> se hanno la forma di istituti di stato, le  
 loro casse possono essere sequestrate.

Per gli istituti di assicurazione dei singoli stati federali  
 tedeschi si deve osservare che il *Fiskus* nei singoli stati  
 dell'impero tedesco adempie la stessa funzione del *Fiskus*  
 in uno stato autonomo, perciò sono sequestrabili <sup>le</sup>  
 proprietà degli ~~effici~~ <sup>effici</sup> istituti pubblici di Germania che esten-  
 dono le loro attività a tutto uno stato federale.

Venendo poi in particolare all'istituto italiano di  
 assicurazione, nell'art 1 20 capoverso del progetto di legge  
 si detto: l'istituto nazionale di assicurazione ha ~~la~~ <sup>la</sup> pro-  
 prietà ~~quella~~ <sup>quella</sup> ed amministrazione autonoma. <sup>È</sup>



velga per tutto lo Stato o per una provincia quanto se  
 l'istituto <sup>costituisce</sup> veramente parte dell'amministrazione ge-  
 nerale dello Stato ovvero è <sup>più</sup> autonomo e dispone di un ca-  
 pitale proprio. ~~Espresso~~ Approvo anzi io questi an-  
 nunciare che seppure nel ~~prossimo~~ mio articolo  
 su questo argomento "considerazione delle condizioni di  
 fatto esistenti in Germania ed in Francia", dove non vi so-  
 no istituti di Stato provinciali, le assicurazioni ho  
 detto per lo meno alla spicciolata che alle nostre leggi  
 due dell'istituto

Per il caso di sequestro dell'istituto ~~di assicurazione~~  
 parte ~~di~~ delle proprietà dell'istituto di assicurazioni  
 dello Stato nemico, offende mi urvi che vorrebbe  
 non fosse dimenticato l'art 48 del progetto della conven-  
 zione dell'Ala riguardante le leggi e gli usi per li guer-  
 ra terrestre. C'è ragione che l'occupante dovrebbe pagare  
 le rendite di assicurazione che venissero scadute, e  
 questa affermazione è importante, <sup>come ognuno comprende, avrebbe</sup> perché se fosse vera  
 il sequestro dell'istituto di Stato <sup>avrebbe</sup> conseguenze molto  
 meno gravi perché l'esercizio dell'istituto non sarebbe  
 a sofferi <sup>alcun</sup> tuttomondo <sup>per quanto riguarda il paga-</sup>  
 mento delle rendite di assicurazioni scadute

L'art 48 del progetto della convenzione è del seguente  
 tenore: "Le l'occupante riscuote nel territorio occupato  
 le tasse, i dazi e le competenze spettanti allo Stato  
 dove attiene <sup>per quanto</sup> i possedute alle norme <sup>referenti</sup>  
<sup>ad amministrazione</sup> riguardo all'amministrazione e alle ripetizioni; dove a lui  
 l'obbligo di assumere le spese di amministrazione del  
 territorio occupato nelle stesse misure in cui era ob-  
 bligato a il governo legittimo

Il senso della disposizione dell'art 48 è il seguente:  
 Poiché l'invasore può procurarsi dai sudditi del ne-  
 mico ~~per mezzo~~ <sup>per mezzo</sup> in forza del diritto di imposte forzose  
 questo denaro gli occorrerà per i bisogni del suo esercito,  
 non deve procurarsi <sup>ammontando successivamente le</sup> ~~per mezzo~~  
 imposte eccessive, ~~però~~ dopo l'occupazione il paese egli  
 deve rimborsare i contributi forzosi ma non le imposte.  
 Con le imposte che restano deve soprattutto sostenere  
 le spese dell'amministrazione del territorio, <sup>non</sup> e pagare gli  
 impiegati. (cfr. Meurer. Das Kriegsvrecht der Haager  
 Konferenz 1907 pg 242, Spaight. War rights on land  
 1911 pg 378 e seq). Le tasse e le somme di competenza dello  
 Stato devono essere per quanto è possibile conservate alle  
 destinazioni che esse avevano prima però non si può  
 essere dubbiosi sull'obbligo del nemico fin che dura il  
 sequestro delle casse dell'istituto di Stato per le ammi-  
 nistrazioni, di adoperare i premi scaduti per il pagamento  
 delle rendite di assicurazione che vengono a scadere.  
 Ma l'articolo due che devono essere devoluti a questo  
 scopo le somme che vengono riscosse e non quelle già esisten-  
 ti - ~~Assolutamente presente che~~ Si può stare certi che il  
 nemico ammesso in queste circostanze il servizio di as-  
 sicurazione di Stato non sarà in grado di adempiere neppure  
 in parte agli impegni che vengono a scadere durante la guerra,  
 e per l'alta mortalità ~~che si verifica~~ durante il periodo di  
 guerra e per la scarsa riscossione dei premi (gli assicura-  
 ti non hanno denaro per pagare, in molti vi sarà diffidenza  
 a pagare i premi in periodo di guerra al nemico e il nemico  
 a sua volta non dispone dell'esercito d'impiegati necessario  
 per ottenere il pagamento di tutti i premi). Però in questo

coso l'art 46 viene a perdere nello pratica quasi tutto il suo valore.

Se l'adulato italiano di stato per le assicurazioni può essere sequestrato dal nemico in guerra, è questo un argomento sufficiente per respingere la costituzione di un simile adulato? Le Mitteilengen der öffentlichen Jenseverreichungsanstalten (1911 pg 524) ritengono si debbe rispondere negativamente. L'assessore Baumgarten si esprime così: "La confisca dei fondi da parte del nemico suppone l'invasione del nemico nel territorio dello stato, ma questa neppur oggi si effettua in modo così rapido che non <sup>si abbia il tempo di mettere</sup> possono essere messi in sicuro i fondi menacati, le prove d'appoggio e le prove dei crediti da evagare. ... tanto più che i fondi nelle maggior parte saranno costituiti da titoli falsi a trasportarsi e volare piccola parte di denaro contante."

A questa osservazione si può rispondere che ogni stato il quale si lascia andare ad una guerra ha una certa speranza di ottenere la vittoria può conquistare che la guerra si svolga sul territorio nemico. Fino al momento in cui il territorio non correrà serio pericolo, esso non si ridurrà a mettere al sicuro i fondi anche per non essere costretto a sospendere <sup>la maggior parte</sup> l'esercizio degli affari, un' necessità proprio durante la guerra. Stabilire il momento in cui il territorio è ingrege pericolo non è la cosa più facile data i mezzi di comunicazione incerti quando non sono addirittura tagliati dal nemico. A Basti ricordare che nelle guerra del 1870/71 i tedeschi si impossessarono di 6560000 fr in contante sottratto in una zecca di un grande banca a Strasburgo. Nel caso in cui il ~~ter~~ nemico.

prolungasse la occupazione del territorio sarebbe nel suo diritto di procurarsi il modo di determinare i crediti della banca dello stato specialmente i crediti ipotecari ecc. prendendo visione dei libri del catasto ecc. e di desiderare e riscuotere per quanto è possibile le somme in questione; naturalmente il suo diritto è limitato alle somme che vengono a cadere. Anche Schermann che ha scritto un'ottima trattazione sulla "situazione giuridica delle Banche pubbliche nel caso di guerra", ritiene che in caso di guerra i danni dovuti dal richiesto delle casse nemiche possono essere molto rilevanti.

Non posso aderire all'opinione di Baumgarten che dopo un insuccesso in guerra ~~lo~~ <sup>lo</sup> stato ~~non~~ <sup>non</sup> dovrebbe averne d'impeto e le società private no, così che i privati verrebbero a trovarsi meglio con la assicurazione di stato. Si può <sup>è probabile invece</sup> dire che l'invasore arrechi tali danni all'istituto che per diversi anni non possa più raversi, e si raversi solo caricando i premi cui aggravando le condizioni degli assicurati. Baumgarten crede che lo stato garantirebbe le assicurazioni; ma questo stato che interviene a favore degli assicurati che altro ci se non la collezione degli assicurati. Gli assicurati dunque hanno le probabilità di pagare maggiori imposte e corrono il rischio che i loro diritti rimangano sospesi durante la guerra e per un certo tempo dopo la guerra. Nell'assicurazione privata, le riserve non possono essere toccate dal nemico e sono sufficienti per di a tutti possono mantenere i loro <sup>propri</sup> impegni. La improvvisazione degli istituti di stato su questo aspetto è innegabile; le società private rivedo.

no danni molto minore di una guerra.

Ma se non vi è alcun rimedio contro le disposizioni  
di diritto pubblico che ammettono in guerra le compagnie  
degli individui di stato per le assicurazioni, non potrebbe  
o gli stati stipulare una convenzione contraria alle pro-  
ssime convenzioni dell'Europa per la pace? Si deve credere  
che gli altri stati i quali non hanno un'assicurazio-  
ne di stato organizzata <sup>di</sup> in cui resti linee come i Stati  
non saranno <sup>molto</sup> disposti a <sup>per nuove</sup> accettare le regole di guerra.  
Poi ~~probabile~~ ~~probile~~ ~~in queste~~ ~~disposizioni~~ ~~veramente~~ ~~di essere~~ <sup>certamente migliore probabilità</sup>  
accettare qualora anche gli altri stati venissero ad intro-  
durre un vaste assicurazione di stato.

Le <sup>il principio</sup> ~~contraddizioni~~ <sup>di diritto pubblico</sup> delle <sup>inviolabilità</sup> ~~inviolabilità~~ in caso di guerra  
delle casse di assicurazione, suppone che le misure prese  
degli stati introducano l'assicurazione di stato, e ciò  
che il mutamento delle situazioni quotidiane porta un  
nuovo male; perché non <sup>invece</sup> ~~esistono~~ <sup>più</sup> ~~sempre~~ <sup>provvede</sup>  
anche i contratti di assicurazione <sup>quanto</sup> ~~sono~~ <sup>possibili</sup> solo  
in misure limitate, così verrebbe a mancare una delle  
basi più importanti di cui abbiamo alcuni tratti  
dell'assicurazione. Finché la guerra saranno possibili  
non si può pensare che gli stati si assicurino non  
dualmente, è inammissibile l'opposizione contraria  
di Wulken (Essen 1886 p 52)

Perciò a mio avviso, fino a che una guerra è possibile  
rimangono i più gravi dubbi sull'opportunità di un  
stato monopolio di stato. da guerra stato linea è una  
prova di quanto stati che come d' <sup>Stati</sup> ~~Stati~~ <sup>hanno</sup> ~~hanno <sup>già</sup> ~~già~~  
più ripetute affermazioni d'amore alla pace. si possono  
domani trovare impegnati in una guerra.~~



Nelle Van Scherichaven alcuni anni fa pubblicò nella  
 Revue für Internationalismus (I n. 1 1907 Amsterdam)  
 un ottimo articolo sulle "assicurazioni sulle vite con-  
 sudate come istituto internazionale". In quell'articolo  
 a riferire ~~invece~~ <sup>per</sup> la tendenza le menzioni assoluta di  
 spirito internazionale nelle legislazioni sulle assicurazio-  
 ni nelle maggior parte dei paesi. I governi molto spesso  
 si comportano come se non esistesse un'economia inter-  
 nazionale che lega fra loro tutti gli stati del mondo. In  
 nessun tempo fu che nelle assicurazioni si dimostrò la  
~~utilità~~ <sup>utilità</sup> che avrebbero tutti i popoli di questa parte interna-  
 zionale. In occasione della colossale inondazione di S. Francisco  
 le società d'assicurazione contro gli incendi di questi paesi  
 danno un danno molto le economie americane a supporto  
 a i danni.

A me pare non si possa essere dubbio che l'assicurazione  
 si svolgerà sempre più su d una base internazionale.  
 Certamente posso immaginare che le società private siano  
 un danno che si debbe sopprimere perché non usano  
 a un'attività in parte <sup>meno</sup> capitali <sup>che sono in continuo</sup> ~~per~~ ~~proprio~~  
 aumento, posso ammettere che l'assicurazione privata  
 rubi un tale danno all'interesse generale che debbe essere  
 restituita dall'assicurazione di stato, ma questo non  
 si può dire oggi che la sorveglianza dello stato così essere.  
 Supponere attentamente esaminato tutto questo e il solo  
 scritto sull'assicurazione di stato dove confesso di  
 non aver trovato neppure ombra di prova che le società  
 private funzionino meno bene degli istituti di stato  
~~che~~ <sup>che</sup> con le discrezioni perché alcuni arrivano perfino  
 a pensare che l'assicurazione di stato ~~abbia~~ <sup>abbia</sup> non pochi.

condessi rispetto all'assicurazione di stato. Ammettendo anche allo stesso livello gli istituti privati e di stato, il fatto che la assicurazione sarà portata nell'arrendo e soprattutto sempre più i "costi" - "confezioni" nazionali, con queste in vantaggio per l'assicurazione privata. Andiamo verso istituti internazionali di assicurazione e non verso piccoli istituti <sup>entro</sup> costretti in un' limitata cerchia.

Non si devono neppure trarre i vantaggi per l'avvicinamento dei popoli che possono derivare da questo crescente stato forme sempre più internazionale del commercio e dell'assicurazione. L'investimento internazionale del capitale una degli efficaci fattori che nel caso di un conflitto internazionale agiscono come un rimorso. I nostri partner giapponesi anche apprezzare di questo valore i "meriti" che l'assicurazione ebbe nel passato e c'è acquiescenza per l'avvicinamento dei popoli.

Non costituirebbe una grave restrizione della libertà internazionale a domandare l'obbligo per un cittadino di assicurarsi nel paese al quale appartiene. ? Immaginiamo che un tedesco si rechi per alcuni anni in America; Dapprima la sua intenzione è di rimanere qui però si assicura presso un istituto americano. Dopo alcuni anni ritorna invece in Germania; allora ora deve mandare i premi in America perché naturalmente lo Stato americano non può avere agenti di assicurazione in Germania. E molti conflitti di indole diversa si verificherebbero qualora tutte gli stati adottassero l'assicurazione di stato.

L'assicurazione è arretrata veramente al massimo della sua capacità, da lei si negano quelle nuove forme assicurative che abbisognano per essere vitali d'una vera anche

Non sono e

fui vaste di quelle attuale? Le società private <sup>che</sup> essendo sempre più  
 di forze non rendono <sup>meno</sup> possibile l'assicurazione a altri - tutti  
 che possono essere assicurati solo su di una base internazio-  
 nale? La introduzione dell'assicurazione di stato non  
 segnerebbe una svolta nello sviluppo ulteriore dell'assi-  
 curazioni? Una volta introdotta l'assicurazione a  
 stato <sup>si avranno quei</sup> ~~che ne sarà dei nuovi progetti~~ <sup>sempre nuovi</sup> che oggi rendono  
 possibile l'assicurazione a costi sempre più estesi  
 di persone? Sono incline a credere che lo sviluppo dell'as-  
 sicurazione su base internazionale ci porterebbe dei nuovi  
 terreni rami di assicurazione dei quali oggi non si ha  
 alcuna idea e che <sup>si liberano</sup> ~~si liberano~~ <sup>si liberano</sup> quando l'organizzazione  
 delle società estendesi su di un territorio sempre  
 maggiore, forse diventando ancora più utile

Invero, Lambert la ragione quando dice: l'indu-  
 stria des assurances est cosmopolite, internationale



G. Welberg .

Oesterreichische Zeitschrift für öffentliche und  
private Versicherung ( rivista austriaca di assicurazio-  
ne pubblica e privata) III anno 1° fasc.

---

Il diritto internazionale e il monopolio di Stato  
dell'assicurazioni in Italia.

Negli ultimi cento anni trasformatesi le singole economie in un'economia internazionale anche il diritto internazionale ha subito un grande mutamento. Oggi gli Stati non possono più agire in tutte le questioni con criterio sovrano ma devono avere riguardo agli altri Stati perchè il danno che lo stato B porta oggi allo Stato A finisce col ricadere in gran parte sullo Stato B. Recentemente Norman Angelo in un suo libro "La grande illusione" ha dimostrato che in una guerra anglo tedesca il saccheggio della Banca d'Inghilterra da parte della Germania porterebbe a questa i più gravi danni. In un articolo pubblicato alcuni anni fa nella rivista di diritto internazionale pubblico e privato il libero docente Doehon di Heidelberg ha dimostrato che gli stati non possono più agire liberamente in molte questioni di

amministrazione interna legate come sono dai diversi trattati internazionali. Lo stesso si può dire per quanto riguarda la legislazione.

Negli ultimi anni si è delineata sempre più forte la tendenza di rimettere ad una giurisdizione internazionale anche i giudizi nazionali quando tocchino interessi internazionali. La prova migliore è data dalla corte internazionale della ~~prede~~ proposta alla seconda conferenza dell'Aia per la pace specialmente della Germania e che sarà tra breve approvata. Il primo delegato tedesco alla seconda conferenza dell'Aia per la pace, Barone De Marschale ha proposto un tribunale internazionale per tutte le vertenze di diritto internazionale privato.

Ma se gli stati devono cercare per quanto è possibile di mettere in accordo i propri atti con gli interessi delle collettività internazionali, si presenta a proposito della legge del monopolio sulle assicurazioni un'interessante questione. Dal punto di vista del diritto internazionale *ha l'Italia il* diritto di introdurre un monopolio ?

Durante il boicottaggio turco delle merci greche nel 1910, si parlò di monopolizzare tutta la navigazione turca di cabotaggio, il commercio greco di cabotaggio sarebbe stato completamente aumentato (mie osservazioni nella rivista *Marius* 1910 pag/ 272). Confrontando questo progetto di monopolio con quello italiano si

primo i greci erano più danneggiati dei turchi, nel secondo sarebbero ugualmente colpiti ~~xxxx~~ i sudditi di tutti gli stati.

I rapporti commerciali fra i popoli sono regolati sopra tutto dai trattati di commercio perciò dobbiamo ricorrere specialmente a questi per vedere se dei monopoli possono o no essere legalmente istituiti ? Negli articoli 1 e 5 del trattato di commercio dell'11 Febbraio 1906 fra l'Italia e l'Austria Ungheria si stabilì una completa libertà reciproca di commercio e di navigazione fra i sudditi dei due Stati contraenti. Convenzioni simili l'Italia ha stipulato anche con gli altri Stati che qui ci interessano. Però non si può ammettere che un tale trattato implichi il vincolo di non apportare più restrizioni di nessuna sorta alla libertà del commercio : in questo caso il governo sarebbe obbligato a lasciare le cose talé e qualé esse erano al momento della stipulazione del trattato senza poter apportare nel proprio paese nessuna restrizione al commercio. Ma uno stato non può vincolarsi sino a tal punto perchè ad ogni momento si possono presentare delle ragioni urgenti di interesse pubblico che lo costringano a ricorrere a tali provvedimenti per mutare vietare un determinato ramo di industria o di commercio. E' intendimento del trattato soltanto che i sudditi austrungarici o i sudditi di qualunque altro stato straniero non possano nel futuro essere messi rispetto agli italiani, in una

situazione inferiore a quella in cui si trovavano al momento della stipulazione del trattato. Col trattato di commercio viene garentita una reciprocità non materiale ma formale soltanto.

Con una certa sottigliezza giuridica non potrebbe forse sostenersi anche un'opinione opposta. Ad ogni modo è certo che gli stati nel proprio interesse non accetteranno una soluzione diversa da quella dianzi accennata. Già il fatto che nel 1910 in Francia il Ministro delle Finanze pensò a monopolizzare le assicurazioni ed alcuni anni fa pure in Germania venne studiato dal governo il monopolio delle assicurazioni dei beni mobili, sta a provare che questi governi non si ritenevano in alcuno modo vincolati dalla disposizione sulla libertà di commercio per i sudditi delle due parti che si trovano in tutti i trattati di commercio.

Rimane ancora da convenire se la istituzione del monopolio italiano delle assicurazioni può non essendo vietato dai trattati di commercio vigenti sia in contrasto coi principi generali del diritto internazionale. Anche a questa questione rispondiamo negativamente. Finora il diritto internazionale ha lasciato che le ingiustizie come quelle innegabilmente contenute nella legge italiana nei riguardi delle Società estere di assicurazione si accomodassero da sé. Infatti non vi è dubbio che l'Italia sarà la prima a risentire notevoli danni per la istitu-

zione del monopolio delle assicurazioni sulla vita. Non solo il capitale italiano delle Compagnie italiane di assicurazione non potrà più lavorare all'estero, cosicché rimarranno per l'Italia le stesse conseguenze che essa avrebbe ~~essse~~ se non un solo stato ma tutti gli stati del mondo trasformassero in monopolio l'assicurazione sulla vita ; ma neppure il capitale estero sarà più adoperato a vantaggio dell'economia italiana eccettuata quella parte che è investita nelle compagnie italiane di assicurazione , oggi così duramente provate. In generale quando una legge contrasta con gli interessi collettivi degli stati, sono le stesse sue conseguenze naturali che la fanno rimuovere: così avvenne per il boicottaggio turco delle merci austroungariche che fu tolto in gran parte per il grave danno che ne derivava all'economia turca con tutto che maggiori indiscutibilmente fossero i danni economici che risentiva l'Austria Ungheria. Ma non vi è quasi legge che <sup>non</sup> finirà col ledere l'estero così che se gli stati accettassero un <sup>impegno</sup> ~~impegno~~ generico per tutti questi casi, ne risulterebbe una situazione impossibile. Anche per queste ragioni non si può ammettere che questa materia possa essere regolata contrattualmente.

Perciò dal punto di vista del diritto internazionale  
l'Italia ha perciò diritto di emanare la nuova legge.

Ciò non toglie che la legge italiana del monopolio sia assolutamente ingiusta perchè lede fortemente le compagnie di assicurazione sulla vita specialmente della

Germania, dell'Austro Ungheria, della Francia, dell'America e dell'Inghilterra. Senza ricercare se esso sia dannoso anche alla politica interna italiana, basta aver dimostrato che esso lede altri popoli perchè debba essere ritenuto come ingiusto dal punto del diritto internazionale.

Però prima di definire ingiusta una simile legge si può anche ricercare se rappresenti per l'interesse generale dell'Italia una necessità così forte da far tenere in non cale i danni che ne derivano alla compagne estere; perchè nessuno potrà mai chiamare ingiusta per rispetto al diritto delle genti una legge che fosse imperiosamente richiesta dalle condizioni della politica interna. Ora per il monopolio italiano sulle assicurazioni si può rispondere senz'altro negativamente. Queste condizioni politiche ~~esigenti~~ urgenti non esistono. Perciò la legge rispetto al diritto internazionale è ingiusta.

Ma se gli altri stati considerano come ingiusta la legge italiana, devono <sup>negare</sup> ~~anche~~ anche per sé l'assicurazione di stato in forma di monopolio.

Quali conseguenze di diritto internazionale derivano da una legge ingiusta, ma leda dal punto di vista esclusivamente formale? Secondo i principi fondamentali del diritto internazionale gli stati danneggiati possono farsi ragione da sé, possono usare del così detto diritto di ritorsione. Essi possono seguire un comportamento eguale ed analogo verso l'Italia senza che questa possa ritenerlo ingiusto.

Questo diritto può durare sino a che l'Italia non abbia abrogata la legge . Uno dei principali atti di ritorsione potrebbe essere quello che gli stati danneggiati vietassero di esercitare la propria attività alle compagnie italiane di assicurazione che ancora continuassero ad esistere. Ma si potrebbe anche arrivare al boicottaggio delle merci. Quest'ultimo mezzo sarebbe forse più adatto, perchè col primo modo non si aumenterebbe di molto il peso dell'atto del governo per le compagnie italiane, le quali non solo non hanno colpa della nuova legge ma hanno fatto il possibile per impedire il monopolio, e sono già troppo danneggiate. Non abbiamo elementi sicuri per decidere se un simile boicottaggio potrebbe essere attuato e se raggiungerebbe lo scopo. Non saprei se si possa pretendere dal commercio e dall'industria, specialmente dall'Austria Ungheria, che per sostenere le compagnie di assicurazione arrivino sino al punto di mettere in pericolo la propria esistenza.

Naturalmente gli stati non avranno aspettato che il progetto italiano del monopolio dell'assicurazione fosse approvato per intervenire diplomaticamente. ~~Esprimiamo~~ Credo sia molto nel vero la notizia che i rappresentanti dell'Austria Ungheria, della Germania, della Francia, dell'Inghilterra e dell'America abbiano fatto delle rimostranze al governo italiano per questo progetto di monopolio; e credo anche probabile la notizia che ho trovata nelle Mitteilungen für die öffentlichen Versicherungen

ci d'assicurazione contro l'incendio Kia 1911 pag. 518)  
 secondo la quale il governo italiano avrebbe risposto  
 " Non potere accettare simili reclami internazionali in  
 " una questione che è d'indole interna" perchè effetti-  
 vamente il governo italiano non aveva alcun obbligo di  
 prendere in considerazione i reclami internazionali.  
 D'altra parte anche le Potenze <sup>avevano</sup> ~~avevano~~ diritto a prote-  
 stare . Domani quando s'è attuata la legge, se gli altri  
 stati facessero delle ritorsioni, il governo italiano  
 non potrà ritenerle contrarie al diritto internazionale  
 perchè era stato avvertito che il suo atto era ritenuto  
 come ingiusto per rispetto al diritto delle genti.



## II

Più sicuri sono i diritti delle altre potenze nel caso che l'Italia si rifiutasse, come ha dichiarato, di indennizzare le Società straniere di assicurazione. Giova prima di precisare questi diritti ricercare se, il governo italiano sia obbligato a indennizzare le Società soppresse, siano italiane o straniere.

Da diverse parti è stato detto che il monopolio italiano delle assicurazioni sulla vita qualora fosse fatto senza indennità sarebbe in contrasto con lo statuto italiano, il quale ammette solo un'espropriazione per motivi di pubblica utilità senza indennizzo; ma questo ragionamento è completamente errato. Anche Lambert nel suo libro, uscito nel 1910, sul monopole des assurances (pag. 74) basa senza alcun fondamento il diritto ad indennizzo sulla costituzione francese. Si dimentica <sup>che</sup> una violazione di diritti acquisiti da parte dello staté può verificarsi in due modi, per via amministrativa e per via legislativa: ora <sup>solo</sup> l'espropriazione per via amministrativa è tutelata secondo la costituzione moderna del diritto pubblico. Non spetta invece al diritto pubblico positivo, ma alla politica legislativa di decidere quali diritti privati possono essere aboliti dalla legislazione e come debba essere regolata la questione dell'indennizzo. In questo campo non possono esservi che dei criteri generali di equità.

Le Società danneggiate dal monopolio italiano di sta-



to sulle assicurazioni possono basare la domanda di indennizzo su ragioni di equità? Rispondiamo senza esitazione di sì. Anzi se noi sosteniamo che le Società private dovevano essere soppresse nell'interesse pubblico per i danni che esse portavano con sé, non possiamo negare che sarebbe in queste colpire così gravemente i propri capitalisti attuali che hanno messo il loro denaro in questi istituti fidando che la legislazione non sarebbe mutata. Le azioni delle Società precipiterebbero di un colpo, si potrebbe rispondere che gli azionisti delle miniere dell'Africa meridionale hanno subito più di una volta gravissime perdite e che imprese le quali pagano così alti i dividendi presentano sempre la possibilità di perdita. Ma il confronto non regge. Chi mette il proprio denaro in istituti di assicurazione, non fa un'operazione azzardata di borsa, ma colloca il danaro in un'impresa non solo utile ma assolutamente indispensabile per l'economia. Tiene conto delle perdite che potranno incontrarsi in alcuni anni che sono compensate dai dividendi, i quali però data la natura dell'industria in quelle Società che non dispongono di forti riserve interne aumentate negli anni precedenti, non possono che essere mediocri. Con un monopolio senza indennità tutti gli azionisti vengono gravemente danneggiati senza che ci siano preparati. Si diffonderà così la convenzione che ogni investimento di denaro anche in Società solide rappresenta un rischio e diminuirà lo spirito di iniziativa negli affari. Così al danno dei parecchi patrimoni privati si

aggiunge quello più grave dell'economia pubblica.

Non bisogna poi dimenticare che le Società private che devono essere molte, hanno aperto la strada alla assicurazione di stato con la loro infaticata propaganda ed hanno molto bene meritato dell'economia del paese.

Allo stesso modo dei capitalisti dovrebbero essere indennizzati gli agenti delle Società che hanno dato tutta la loro energia per lo sviluppo dell'assicurazione ed ora, nella maggior parte, si trovano senza colpa alcuna per un tempo più o meno lungo, disoccupati.

Couteaux (Le monopoles des assurances de Paris 1911 pag. 474) sostiene si debba al personale delle Società un indennizzo corrispondente ad un terzo o un quarto, del guadagno annuo, ma forse questa somma sarebbe troppo bassa.

Perciò non è da meravigliarsi se tutti coloro che hanno scritto di quest'argomento anche quelli favorevoli all'assicurazione di stato, si accordano nel riconoscere per ragione di equità l'opportunità di un indennizzo. Così lo Stieandt ( Omptcehlt riche die Uebernahme dergesamter Fene

è bene che lo impero assuma tutte le assicurazioni contro l'incendio ? Noremberg 1910 pag. 113). Non può essere messo in dubbio ed infatti viene ammesso da tutti coloro che si sono occupati di questo argomento, che lo stato nel caso di monopolizzazione dell'assicurazione contro gli incendi, la quale implica una espropriazione forzata delle Società esistenti è meglio delle loro aziende, debba

ba per ragioni di equità accordare a queste Società un corrispondente indennizzo. Anche Cucheron Willheim (

Couteaux (loco citato pag. 457) tutti favorevoli all'assicurazione di stato ritengono indispensabile un congruo indennizzo.

Sono interessati i quattro motividi Lambert, loco citato pag. 74 adduce contro il monopolio senza indennizzo :

1°) ritiene poco politico un simile comportamento di un governo previene a crearsi molti nemici.

2°) Vede in questo procedimento la rovina delle industrie poichè tutti i cittadini che fondano nuove aziende, temeranno l'espropriazione.

3°) Considera una legge simile come una infrazione allo statuto, (e qui come abbiamo veduto sbaglia ).

4°) Ritiene un'ingiustizia espropriare senza indennità coloro che hanno dedicato il loro tempo e la loro capacità allo sviluppo dell'assicurazione producendo notevole utile al paese.

Anche Schmelzer ( Il monopolio di stato nelle assicurazioni Magdeburgo 1911 pag. 44) e Levassort, (Il monopolio delle assicurazioni di Parigi 1910) ammettono si possano sciogliere le Società solo dopo averle indennizzate cioè dopo un'indennità valutata in blocco per il danno risentito e per il lucro cessante.

Un solo scrittore si dimostra di parere opposto,

il sindaco della piccola città francese di Montbrisson ,  
Magaux , in un suo libro : Projet d'association commer=  
ciale pour les assurances ( Parigi 1865 pag. 60).

A suo avviso , ~~che~~ se lo stato ha lasciato che le  
Società private esercitassero la loro attività, si trat=  
tà di " una semplice tolleranza che può essere sempre  
revocata a volontà". Poi aggiunge : L'indennità suppone  
del resto un pregiudizio risentito non solo per quanto  
riguarda il reddito , ma anche per quanto si riferisce  
al capitale impiegato che non si ritrova più in conse=  
guenza dell'esproprio .

Applicando questo principio alla Società di assicura=  
zione, troviamo sì un danno subito per essere state  
private dei benefici derivanti dall'esercizio , ma non  
vediamo alcun pregiudizio riguardo al capitale impiega=  
to perchè il fondo sociale esiste sempre e gli azionisti  
potranno interamente ritirarlo " .

Qui sta l'errore fondamentale perchè l'autore non  
tiene conto delle fortissime diminuzioni di valore che  
subirebbero, le azioni delle Società in conseguenza  
dello svolgimento ; come abbiamo già detto, gli azioni=  
confermo  
sti risentono dei danni diretti ed indiretti.

I progetti pratici, abbastanza numerosi, che sono  
stati fatti in Francia dopo quell'epoca per la monope=  
lizzazione delle assicurazioni, hanno tutti riconosciuto  
un'indennità alle Società private. Va ricordato special=  
mente il progetto del ministro francese Bourglais del  
6 Luglio 1894 che prevedeva un indennizzo alle Società

uguale al guadagno medio degli ultimi 10 anni. Giova riferire anche due altri pareri di ministri francesi. Il 24 Febb. 1881, il Ministro delle Finanze di allora Magnin scriveva al Presidente del Senato una lettera in cui fra l'altro diceva : " Le Società private di assicurazione avrebbero diritto ad una indennità per il fatto che sono turbate nelle loro operazioni e private di una parte della loro clientela ? ( allora si pensava ad una assicurazione di stato costituita con le Società private. Note dell'autore) Propendo a credere di no. Sino a che lo stato non si arroga un privilegio o un monopolio e lascia alle Società private la libertà di fare nuovi contratti, non si può dire che le privi dei loro diritti. Farebbe loro concorrenza ma questo non può essere un motivo sufficiente per riconoscere alle Società private il diritto di una indennità " ( la lettera di Magnin è riprodotta in De Courcy de l'assurance par l'Etat 3<sup>o</sup> ediz. 1882 pag. 81 e seg. )

Da queste parole si rileva chiaro il pensiero del ministro francese il quale nel caso della fondazione di un istituto di monopolio di stato per le assicurazioni ammetteva per le Società private il diritto di chiedere un risarcimento di danni. Pure l'ex Ministro francese Gauthier il 14 Dicembre 1909 in un'articolo pubblicato della rivista " l'Etat monopoleur " dichiarava che naturalmente le Società sarebbero state indennizzate. Aggiungiamo infine che anche il progetto xxx per l'assu-

53

francese il 1° aprile 1910 accettava il principio della necessità dell'indennizzo.

Degli altri progetti basterà citare le "Memorie riguardanti lo stato dell'assicurazione contro gli incendi in Alsazia Lorena; del 1909 che propone come indennità alle società tedesche il sestuplo del guadagno annuo.

Non occorrono molte parole per dimostrare che una volta ammesso il principio dell'indennizzo non si può fare alcuna differenza tra le società straniere e le nazionali. Non vi è alcuna ragione per un diverso trattamento e perciò non parve serio il progetto citato dell'Alsazia Lorena che escludeva da ogni diritto le società straniere. Ben a ragione osserva lo Stundt (io do molto peso alle osservazioni di questo autore poichè sono l'unica esposizione imparziale dell'assicurazione di stato) :  
Secondo il progetto dell'Alsazia Lorena alle compagnie straniere non si sarebbe dato alcun compenso ma io non credo che nel caso nostro si debba accettare questo principio . Il rifiuto d'ogni domanda di indennizzo potrebbe provocare una grande irritazione contro la Germania e portare a rappresaglie in altré campi economici. "  
(l.c. pg. 225 ) in accordo con Lamart l.c.pg. 98)  
Anche Cautaux ( l.c. pg. 478 ) è d'avviso che le compagnie estere abbiano proprio lo stesso diritto teorico ad una indennità che le compagnie nazionali , e polemizza con Couderc e Buisson che nelle discussioni alla Camera francese avevano sostenuto un'opinione contraria. Ma egli

Corporate Heritage  
& Historical Archive

ritiene che le società estere vengano a subire un danno minore perchè possono continuare i loro affari negli altri paesi, mentre le società nazionali devono effettivamente sciogliersi, perciò consiglia allo Stato di negare alle società straniere ogni indennizzo senza preoccuparsi di controversie internazionali. Questo ragionamento è sbagliato perchè se il danno ~~è~~ <sup>è</sup> minore non vi è ragione di negare assolutamente ogni indennità ma solo di accordare una indennità ridotta.

Quanto all'importo degli indennizzi d'èremo che esso dovrà essere valutato con equo criterio tenendo conto di tutti gli elementi di ogni singolo caso. Stundt fissa l'indennità da accordarsi alle società, al decuplo e Coutteaux al quintuplo del guadagno annuo. Ma tutte e due queste valutazioni mi sembrano troppo basse; lo stesso Stundt a pag. 132 è costretto ad ammettere che col criterio da lui proposto gli azionisti di molte società verrebbero a subire molte gravi perdite finanziarie per la forte diminuzione della quotazione; ora non è giusto che gli azionisti subiscano simili perdite. Anche Lambert (l.c. pag.



85) ritiene a ragione che l'importo dell'indennità contemplato dal progetto Bourgeois ( il guadagno medio delle società nell'ultimo decennio) sia troppo basso.

Solo dei tecnici sono in grado di fare una valutazione esatta. Mi sembrano giuste le osservazioni di Comteaux ( l.c. pag. 456) "Anche prendendo a base della valutazione dell'indennità , il guadagno annuo non vuol dire naturalmente che si intende accordare alle compagnie di assicurazione una rendita annua parà a quello che era il loro guadagno annuo, perchè in questo caso lo Stato si adopererebbe a guadagnare denaro solo per passarlo alle società." D'altra parte se si considera che il guadagno cresce ogni anno , non basterebbe, ad indennizzare le società , un importo di quindici volte il guadagno netto annuale.

Gli indennizzi se devono essere equi , ammonterebbero a somme rilevanti.

Dopo quanto abbiamo detto si intende come <sup>in</sup> questa questione non occorra determinare se si tratti di una espropriazione nel senso tecnico , se dunque per espropriazione si

debba intendere anche il divieto di fare nuovi affari.

Questa questione dovrebbe essere risolta solo nel caso che si trattasse di una intromissione dell'amministrazione nei diritti privati dei singoli.

Nel caso presente abbiamo solo uno intervento della legislazione così che valgono solo dei criteri generali di equità e non si può seguire il tenore preciso della costituzione, cioè il significato tecnico in diritto pubblico della parola espropriazione.

Trattandosi di decidere una questione di principio non interessa se il governo italiano nell'art. 2 del progetto di legge abbia espressamente dichiarato che non terrebbe conto delle domande di indennità e dei reclami. Non vogliamo noi appunto decidere se l'Italia abbia veramente il diritto di agire in questo modo ?

III

Anche ammesso che le società italiane ed estere di assicurazione sulla vita possano nel caso di monopolizzazione delle assicurazioni pretendere per ragione di equità un indennizzo dallo Stato, questa pretesa non può poi essere attuata perché non è una vera pretesa di diritto. Qui dobbiamo fare una grandissima differenza fra le situazioni giuridiche delle società nazionali e quelle delle società estere. Le società italiane non possono far valere i loro diritti perché non hanno un tribunale dinanzi al quale chiamare lo Stato italiano. Lo Stato italiano insisterà sul fatto che non esistono norme giuridiche che lo obblighino ad una indennità ed avrà formalmente ragione perché le società italiane possono soltanto riferirsi al diritto consuetudinario secondo il quale gli Stati sempre quando le equità lo esigano hanno pagato un'indennità nel caso di esproprio. Ma non si può dire che questo diritto consuetudinario non abbia sofferto eccezione perché vi sono stati dei casi in cui gli Stati si sono rifiutati ad ammettere ogni diritto ad indennizzo. Effettivamente non abbiamo da fare con vere pretese di diritto se

pure esse siano qualche cosa di più di un semplice criterio di equità.

Sopra tutto il giudice italiano si troverebbe nella necessità di rigettare una domanda di indennizzo accampata contro lo Stato per il fatto che la legge del monopolio delle assicurazioni, che non ammette in modo espresso alcuna indennità, è diventata legge in modo formalmente regolare.

E' uno dei primi canoni della divisione dei poteri che il giudice debba soltanto esaminare il lato formale e non quello sostanziale, cioè il contenuto di una legge.

Anche se ci fosse un certo contrasto fra le disposizioni della legge sul monopolio delle assicurazioni che escludono ogni indennità e le disposizioni generali della legge per l'espropriazione (e abbiamo visto che questo contrasto non esiste) ciò non muterebbe nulla perché nel caso di contraddizione la norma giuridica generale cede di fronte alla legge speciale <sup>perquanto</sup> si riferisce alla materia regolata da questa. Per le stesse ragioni, neppure le società straniere potrebbero agire direttamente contro lo Stato italiano. Dove trovare il giudice competente?

I tribunali italiani senza dubbio rigetterebbero la domanda. Ben diverso sarebbe il caso se esistesse un tribunale internazionale per tutte le sentenze fra privati o società e stati debitori; ma per questo ci sarà da aspettare ancora parecchi anni. Io stesso ho proposto un simile tribunale in una memoria presentata al Cancelliere dell'Impero dalle società per i trattati commerciali (per un tribunale internazionale per azioni private Bilancio 1911).

Ma le società private estere otterrebbero certe soddisfazioni se gli stati ai quali appartengono si assumessero di difendere in via diplomatica i loro diritti. E' appunto una particolarità del diritto internazionale che in esso possono essere realizzate anche delle pretese che pur non avendo un vero fondamento di diritto sono più che delle semplici pretese di equità, pretese insomma che solo per il grado arretrato della legislazione sono prive di una azione giuridica. E' consuetudine antica che può essere dimostrata anche con la storia recente che stati i quali avevano prodotto dei danni a stranieri, per i quali non si poteva ottenere in via puramente legale alcun risarcimento, non si sono potute rifiutare di dare soddisfazioni quando

sono stati invitati da altri Stati. Non occorre che io  
citi nessun autore particolare perché lo si può riscontrare  
in qualunque manuale di diritto internazionale. Vi  
ricorderò ad esempio i disordini avvenuti recentemente nel  
Messico: Non si potrebbe affermare che da parte degli  
stranieri danneggiati durante la rivoluzione vi sia un ve-  
ro diritto a risarcimento verso il Messico eppure qua-  
si certamente il Messico pagherà le indennità perché si  
tratta di una pretesa che non è basata soltanto su motivi  
di equità. L' Italia stessa or non è molto, nel 1910,  
ha appoggiato contro il Perù la domanda che importava di-  
versi milioni, di tre suoi sudditi; Napoleone, Carlo e  
Raffaello Canevaro e il Perù si è dichiarato disposto a  
sottoporre la questione al Tribunale dell' Aia, eppure  
basandosi su ragioni formali avrebbe potuto respingere  
ogni domanda. Sarebbe uno strano procedere quello del  
l' Italia se di fronte ad un intervento diplomatico delle  
potenze si rifiutasse di regolare in qualche modo le que-  
stioni dell' indennità per la istituzione del monopolio di  
Stato.

via puramente diplomatica, di ottenere dall'Italia un indennizzo per le Società, poi qualora questo mezzo non avesse sortito alcun effetto proporranno di rimettere la vertenza al tribunale dell'Aia.

Quanto alla questione se il tribunale arbitrale dell'Aia possa essere adito dalle potenze, si deve osservare che non basta la domanda d'una delle potenze perché esso diventi competente, ma occorre che queste prima si mettano d'accordo facendo una convenzione o come più propriamente si chiama, un compromesso. E' lasciata assolutamente alla volontà dei due Stati di rimettere la vertenza al tribunale dell'Aia, solo nel caso in cui i due stati abbiano stabilito con un trattato generale ed arbitrare di rimettere regolarmente certe vertenze al giudizio del tribunale dell'Aia, solo in questo caso uno Stato se l'altra parte lo chiede, è obbligato a far decidere le vertenze del tribunale arbitrale dell'Aia purché non siano in questione l'onore o gli interessi vitali, ciò che qui non si verifica. Quegli stati che non hanno un trattato generale d'arbitrato con l'Italia, come la Germania e l'Austria Ungheria, non hanno diritto di chiamare l'Italia

a rimettere la controversia al tribunale dell'Aia (se l'Italia si rifiutasse di dare soddisfazioni rimane loro sempre la possibilità di rappresaglie); lo hanno invece l'America, l'Inghilterra, la Francia, ecc/ i cui governi hanno avuto la precedenza di stipulare uno di quei trattati che così spesso sono messi in ridicolo e che pure se non assicurano una pace perpetua, procurano molte volte ai singoli stati vantaggi molto rilevanti. Possono chiedere che sia rimessa la vertenza al tribunale dell'Aia, l'America in base al trattato d'arbitrato stato americano del 28 marzo 1908, la Francia in base al trattato di arbitrato stato francese del 25 dicembre 1903 rinnovato il 24 dicembre 1908, l'Inghilterra in base al trattato anglo italiano del 1° febbraio 1904 rinnovato il 4 gennaio 1908.

I trattati d'arbitrato si esprimono a questo riguardo presso a poco nel modo seguente:

Devono essere deferite al tribunale permanente di arbitrato dell'Aia, istituito dalla convenzione dell'Aia del 29 luglio 1899, tutte le controversie di diritto e le vertenze che nascessero per le interpretazioni dei trattati esistenti fra le due parti contraenti e che non si potes-

sere risolvere in via diplomatica. Però si metteva il ca  
so in cui la vertenza si riferisce agli interessi vitali,  
le indipendenze e l'onore dei due stati contraenti o loda  
interessi di una terza potenza. L'Italia ha stipulato  
altri trattati di arbitrato con la Norvegia, la Svizzera,  
l'Olanda, il Portogallo, il Perù, l'Argentina, la Danimar-  
ca il Messico; ma qui non ci occuperemo di questi trattati.

Del valore dei trattati internazionali di arbitrato  
nei riguardi delle domande di indennizzo delle società di  
assicurazione verso l'Italia, mi sono particolarmente in-  
trattenuto nella *Misues' Rundschau* 1912, n. 1 e 2.


Per determinare se possa essere invocata l'applica-  
zione dei trattati occorre prima vedere se si riscontra  
in questo caso quello che si chiama una questione di diritto  
to. Che si verifichi una vera pretesa di diritto abbiamo  
messo in dubbio <sup>già</sup> precedentemente. Ma nei trattati genera-  
li di arbitrato con la parola questione di diritto non si  
vuole intendere che debbano essere deferite al tribunale  
dell'Aia solo le pretese strettamente giuridiche, piutto-  
sto questione di diritto sta a significare il contrario  
che questione politica. E in questo caso non vi è alcuna

questione politica.

Se effettivamente questione di diritto non stesse a dire soltanto il contrario di vertenze politiche, tutto il trattato di arbitrato diventerebbe presso a poco di nessun valore, non si tratta appunto in molti casi di decidere se si verificò una pretesa di diritto? Non occorre dimostrare che la vertenza non lede l'onere e gli interessi vitali dell'Italia. Se l'Italia facesse valere quelle clausole, dimostrerebbe che il suo onere ed i suoi interessi vitali sono molto suscettibili. Neppure vengono lesi interessi di terzi; le clausole riguardanti la lesione di interessi di terzi stati non può certo essere fatto valere quando i terzi stati danno il loro consenso perché la vertenza sia deferita ad un giudizio di arbitrato.

L'Italia dunque non ha altra via di scampo che acconsentire alle richieste dell' America e dell'Inghilterra e di sottoporre la questione dell'indennità al tribunale dell'Aia; perciò è molto attendibile la voce corsa più volte in questi ultimi mesi che l' Inghilterra e l' America avrebbero sottoposto la questione al tribunale dell'Aia.

Il fatto che l' Inghilterra, l' America, la Francia



ed altri Stati per questo rispetto meno importanti hanno diritto di chiedere che la questione dell'indennità sia sottoposta al tribunale arbitrale dell'Aia, ha una grande importanza anche per le compagnie di assicurazioni di Germania e di Austria Ungheria . Infatti se le domande delle società inglesi, americane e francesi, venissero dall'Italia e dalle rispettive potenze sottoposte alla Corte dell'Aia, l'Italia si troverebbe costretta a riconoscere un uguale beneficio alle sue alleate, la Germania e l'Austria Ungheria, per lo meno dovrebbe, dopo la decisione della Corte arbitrale dell'Aia consentire un corrispondente indennizzo anche alle altre società estere. E se le società estere riuscissero ad ottenere soddisfazione, anche alle società italiane dovrebbe essere riconosciuta per motivi di equità un indennizzo .

Né sarebbe questo il primo caso in cui è sottoposto ad un tribunale arbitrale internazionale la questione dell'indennità per la introduzione di un monopolio. Quando con decreto 9 luglio 1838 il Re delle due Sicilie introdusse nei suoi stati un monopolio di stato per la produzione e la vendita dello zolfo, 19 società inglesi chiesero

per risarcimento dei danni 1.300.000 mk. Dapprima il Re delle due Sicilie ~~si~~ si rifiutò di prendere in considerazione la domanda, ma poi per invito dell'Inghilterra la questione venne deferita ad una commissione internazionale mista. La sentenza riconobbe alle società un indennizzo a 420.000 mk. che vennero senz'altro pagati dal governo siciliano. Un altro esempio può essere addotto a dimostrare che nessuno stato può decidere un criterio sovrano sulle domande di indennità da accordare a società straniere in conseguenza della introduzione di un monopolio. Nel 1851 un cittadino americano a nome Savage, esercitava a Salvador commercio di polveri. Con un decreto del 1852 il governo di Salvador vietava questo commercio ai privati e istituiva un monopolio di stato. Le domande d'indennizzo dell'americano vennero dapprima respinte, ma invitato dall'America il Salvador si dichiarò poi pronto a sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale internazionale. Questo pronunciò il 21 febbraio 1865 sentenza sfavorevole al Salvador e fissò l'indennità a 4497.50 dollari oltre 6 % d'interessi dal 10 dicembre 1862 ( La Fontaine Panerisio internazionale) Roma 1902

pag. 97 e seguenti, 617). A questi ~~esempi~~ esempi nessuno se ne può contrapporre in cui un governo si sia rifiutato di sottoporre la questione dell'indennità ad un tribunale arbitrale internazionale (esempio la mia diffusa esposizione delle due controversie accennate in Masuis' Rundschau., l.c. e di ~~gli~~ altri precedenti nel mio articolo in Feitschrift für Veruchierungswesen 26 febbraio 1912%).

Nel caso in cui la vertenza fosse rimessa al tribunale dell'Aia, i governi che agiscono solo in rappresentanza dei loro sudditi, hanno diritto di nominare secondo il caso degli incaricati di affari o degli avvocati per tutelare dinanzi al tribunale la causa delle proprie società. Non occorre che lo Stato nomini dei suoi sudditi, l'America per esempio potrebbe nominare un austriaco. Nella vertenza del Neufundland nel 1910, l'Inghilterra e l'America erano rappresentate dinanzi al tribunale dell'Aia da 21 avvocati. Non occorrono dei titoli speciali per poter difendere dinanzi al tribunale dell'Aia, basta essere competente nella materia. Possono essere arbitri solo dei membri del tribunale arbitrale dell'Aia. Sono rappresentanti dell'Austria; il consigliere antico Lammosch, il più apprezzato

zato arbitro dei nostri tempi, il conte Apponyi, il Barone Ernesto de Flere e S.Eccellenza Alberto de Berzewiczky.

In mancanza di una speciale convenzione l'Italia potrebbe scegliere due giudici, e due ne sceglierebbero complessivamente le altre potenze; il quinto giudice che farebbe da presidente sarebbe scelto da questi quattro giudici tra i membri del tribunale dell'Aia.

La procedura si divide in una procedura preparatoria scritta e nel dibattimento orale. Questo di regola è segreto, però i giudici quando credono possono tenere dei dibattimenti pubblici, probabilmente il dibattimento in questo caso sarebbe pubblico poiché la questione non ha carattere politico.

Rimarrebbe sempre da discutere una quantità di questioni ad esempio, cosa si potrebbe fare nel caso in cui l'Italia dichiarasse non applicabile il trattato di arbitrato; ma per brevità devo rimandare al mio diffuso commento alla " Convenzione dell'Aia riguardante la composizione pacifica delle vertenze internazionali, del 18 ottobre 1907 (Tenbenge I.C.B. mahr 1911 pag. 98 e seg.)

note si può trovare anche nel mio libro "Le convenzioni  
delle conferenze dell'Aia per la pace" (Berlino  
J. Guttenes 1910). Intorno ai criteri finora seguiti  
dal tribunale arbitrale internazionale nel determinare le  
indennità ho scritto negli Annalen des Gesänter Verdohne =  
"Wengswesens" (1-Febraro 1912) e Feitschrift für Veruche  
"Wengswesens" 1.00 .

## LV

Le osservazioni precedenti hanno tutt'altro che esaurita la questione di diritto pubblico a cui può dare origine il monopolio italiano delle assicurazioni . Seguendo la vecchia distinzione del diritto internazionale in ius belli ac pacis , passiamo dal diritto di pace al diritto di guerra. Qui si presenta anzitutto la questione: quale influenza possa esercitare la guerra sugli istituti di Stato ~~per le~~ assicurazioni , se cioè l'istituto di Stato per le assicurazioni progettato in ~~Italia~~ Italia offrirebbe alle conseguenze di una guerra, una resistenza uguale a quella che sono in grado di opporre le compagnie private, le cui casse essendo proprietà privata , devono assolutamente essere rispettate.

Come abbiamo fatto per il diritto di pace, anche per il diritto di guerra vogliamo far precedere un breve sguardo sullo sviluppo del diritto internazionale nell'ultimo cinquantennio.

Nel suolo svevico, verso il sessanta, De Courey nello scritto dianzi citato, aveva fatto osservare che un eserci-

to invasore non avrebbe avuto alcun ritegno a incendiare  
 tutte le case dei privati per rovinare le finanze del  
 nemico dato che questo era  $\neq$  obbligato ad indennizzare tutt  
 ti i danni di incendio che avvenissero per ragione dello  
 Stato. Poichè il denaro è il mezzo della guerra , gli  
 invasori, in caso di un'invasione, quale ragione avreb-  
 bero di non distruggere col fuoco anche le proprietà  
 private se a questo modo distruggerebbero le finanze  
 dello Stato nemico ? (pag. II e III della prefazione)  
 Perciò l'assicurazione di Stato dovrebbe, per essere pas-  
 sibile, escludere l'assicurazione di guerra, ma con  
 questo, verrebbe colpito il principio di monopolio , per-  
 chè si dovrebbero ammettere delle società private per  
 l'assicurazione di guerra.

La obbiezione di De Courey (che è erroneamente accol-  
 ta anche da Stundt l.c. pag.136) oggi non ha più valore.

Il nemico mettendo fuoco alle case danneggia diret-  
 tamente i privati e solo indirettamente lo Stato, perciò  
 secondo i principi che regolano oggi il diritto interna-  
 zionale, non può incendiare le case private dovendo esse-  
 re rispettata ogni proprietà privata eccettuati, i casi

imposti da necessità di guerra. Ma se il nemico mette l'in  
 cendio allo scopo di rovinare le finanze dell'altro Stato,  
 non è una necessità di guerra. Se l'esercito invasore  
 ricorresse con tutto ciò a questo mezzo, sarebbe obbliga-  
 to per l'art. 3 della Convenzione dell'Aia sulle leggi e  
 gli usi della guerra g terrestre, di pagare i danni.  
 Invece Hain nella "Mitteilungen für die öffentlichen  
 Feuerversicherungsanstalten" (Bollettino degli istituti  
 pubblici di assicurazione contro gli incendi)<sup>(\*)</sup> rispondendo  
 alle mie obiezioni riguardo l'assicurazione di guerra  
 degli istituti pubblici riprende una affermazione espressa  
 anche da altri, che le disposizioni della Convenzione del-  
 l'Aia, specialmente l'obbligo del risarcimento dei danni,  
 esistono solo sulla carta. Poiché secondo quanto dice  
 Hain, questa opinione è condivisa anche dai tecnici degli  
 istituti pubblici, si dovrebbe aspettare che questi, con-  
 siderando quanti danni verrebbe a risentire, da un monopo-  
 lio di Stato, la proprietà privata in tempo di guerra, fos-  
 sero contrari al monopolio di stato delle assicurazioni  
 contro l'incendio.

(\*) 1911 pag. 459 e seg. 508 e seg. = 1912 pag. 44 e seg.

Ho già detto il mio avviso nel numero del 24 giugno 1911 della "Oesterreichische Vericherungszeitung" sulla possibilità del sequestro in caso di guerra, delle casse degli istituti pubblici di assicurazione, qui riproduco in forma molto esplicita le osservazioni già espresse.

Per quanto abbia cercato i manuali di diritto internazionale di tutti i paesi, che si occupano di questa materia, non ho trovato nessuna parola su questo argomento specifico. In vero la questione in pratica non si è quasi mai presentata. Tutto quanto ho trovato su questa questione si riassume nella dichiarazione che riesce molto difficile nel caso particolare distinguere la proprietà che può essere sequestrata da quella che deve essere rispettata.

Le deliberazioni della Conferenza per la pace dell'Aia ratificate dall'Austria, Germania, Francia, Russia, ecc. che ci possono servire per rispondere a questa domanda sono le seguenti :

Art. 46 secondo capoverso del progetto della "Convenzione dell'Aia riguardante la legge e gli usi della guerra terrestre" : la proprietà privata non può essere confiscata.

art. 53 primo capoverso: L'esercito che occupa un territorio può sequestrare : il danaro in contanti e i valori dello Stato, i crediti esigibili di spettanza dello Stato, in generale tutte la proprietà mobile dello Stato che può essere adoperata a scopo di guerra.

art. 56 primo capoverso: Non può essere sequestrata la proprietà di comuni, di istituti di culto, di beneficenza, di istruzione, di arte o scientifici, anche se appartenenti allo Stato. La proprietà privata, che è inviolabile, ha dunque un trattamento opposto a quello della proprietà dello Stato, che è soggetta a sequestro. Le proprietà dei comuni cioè degli enti dell'amministrazione locale in opposizione agli istituti dell'amministrazione dello Stato, devono essere rispettate nella stessa maniera che la proprietà privata. Sono soggetti a sequestro tutti gli istituti appartenenti all'amministrazione dello Stato sia che la loro attività si estenda a tutto lo Stato, o che sia limitata alle provincie. Siccome le casse provinciali e dipartimentali che io conosco fanno parte dell'amministrazione locale o per lo meno sono estranee all'ammini-

strazione generale dello Stato; per es. gli istituti pubblici di assicurazione contro gli incendi della Prussia, e le caisses départementales francesi - così si potrebbe dire che sono insequestrabili anche quegli istituti pubblici che limitano la loro attività ad una provincia o ad un comune. Ma questo ragionamento non potrebbe essere fatto per un grande stabilimento di Stato che costituisce delle filiali in provincia.

Quanto agli istituti che estendono le loro attività a tutto lo Stato, se hanno la forma di istituti di Stato, le loro casse possono essere sequestrate.

Per gli istituti di Stato per le assicurazioni dei singoli stati federali tedeschi, si deve osservare che il fisco nei singoli stati dell'impero tedesco adempie la stessa funzione del fisco in uno stato autonomo, perciò sono sequestrabili tutte le proprietà degli istituti pubblici di Germania che estendono la loro attività a tutto uno stato federale.

Venendo poi in particolare all'istituto italiano di assicurazioni, nell'art. 1° secondo capoverso del progetto

di legge è detto : L'istituto nazionale di assicurazione

ha personalità giuridica ed amministrazione autonoma. E' soggetto alla sorveglianza del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. Si potrebbe dire che l'istituto è organizzato come la Banca dell'Impero, autonomo e con fondi propri così che dovrebbe essere come la Banca dello Impero insequestrabile. Ma l'istituto italiano delle assicurazioni ha per di più lo scopo di provvedere denaro allo Stato italiano per certi fini di Stato. Perciò l'istituto si può considerare come parte dell'amministrazione generale dello stato di modo che le sue casse possono, in caso di guerra, essere sequestrate come ogni altra proprietà dello Stato, ~~invece~~ tanto più se lo Stato italiano, come ora ho dichiarato, si assume la responsabilità degli impegni dell'istituto di assicurazione.

D'altra parte si può dire che l'istituto italiano non fa interamente parte dell'amministrazione generale dello Stato e possiede una specie di personalità giuridica autonoma. Ma io credo che accettando questa interpretazione ogni stato, mediante le funzioni di tanti istituti di Stato autonomi riuscirebbe a sottrarsi agli attacchi del nemico e la distinzione fra proprietà dello Stato, e proprietà pri-

vate rimarrebbe veramente solo sulla carta. Anche la Mit-  
 terlungen für die öffentlichen Feuer<sup>versicherungs-</sup>anstalten;"  
 consentono fino a questo punto colle mie opinioni, in  
 un articolo sul quale avrò occasione di ritornare fra poco  
 ma negano che siano queste le conclusioni che io poi ne trag-  
 go.

Poichè su tutti questi punti manca la letteratura,  
 ho voluto sottoporre questi miei risultati a due esimi stu-  
 diosi, al prof. Opparchein (Cambridge) e al prof. Politis  
 (Parigi) . Tutti e due ~~soscrissero~~ sottoscrissero alla maggior  
 parte delle mie idee. Il prof. Opperteim non crede si deb-  
 ba tanto curare se l'istituto ~~valga~~ valga per tutto lo  
 Stato o per una provincia quanto se l'istituto faccia ve-  
 ramente parte dell'amministrazione generale dello Stato,  
 ovvero sia autonomo ~~ed~~ disponga di un capitale proprio. Appro-  
 vo anch'io questa osservazione, seppure nel primo mio arti-  
 colo su questo argomento in considerazione delle condizioni  
 di fatto esistenti in Germania ed in Francia, dove non vi  
 sono istituti di Stato provinciali per le assicurazioni  
 ho dato più peso alla sfera ~~dei~~ di attività che alla natu-  
 ra giuridica dell'istituto.

Per il caso di sequestro della proprietà dell'istituto di assicurazione dello Stato nemico, Opperteim mi scrive che vorrebbe non fosse dimenticato l'art. 48 del progetto della Convenzione dell'Aia, riguardante la legge e gli usi per la guerra terrestre. Egli ritiene che l'occupante dovrebbe pagare le rendite di assicurazione che venissero a scadere, e questa affermazione è importante, perchè se fosse vero il sequestro dell'istituto di Stato come ognuno comprende, avrebbe conseguenze molto maggiori perchè l'esercizio dell'istituto durante il sequestro, non verrebbe a soffrire alcun turbamento per quanto riguarda il pagamento delle rendite di assicurazione scadute.

L'art. 48 del progetto della Convenzione è del seguente tenore: " Se l'occupante riscuote nel territorio occupato le tasse, i dazi e le competenze spettanti allo Stato, deve attenersi per quanto è possibile alle norme seguenti vigenti riguardo alla determinazione, all'assegnazione e alla ripartizione; deriva a lui l'obbligo di assumersi le spese di amministrazione del territorio occupato nelle stesse maniere in cui era obbligato il governo le-

gittimo.

Il senso della disposizione dell'art. 48 è il seguente:

Poichè l'invasore può procurarsi dai sudditi del nemico in forza del diritto di imposte forzose, quanti denari gli occorrono per i bisogni del suo esercito, non deve procurarsi ancora altro denaro aumentando eccessivamente le imposte, perchè dopo conclusa la pace egli deve rimborsare i contributi forzosi ma non le imposte.

Con le imposte che riscuote deve soprattutto sostenere le spese dell'amministrazione del territorio, cioè pagare gli impiegati ( per Meurer Das *Kriegsrecht* der Haager Konferenz 1907 pag. 242, Spaight War rights on land 1911 pag. 378 e seg.) . Le tasse e le somme di competenza dello Stato devono essere per quanto è possibile conservate alla destinazione che esse avevano prima, però non vi può essere dubbio sull'obbligo del nemico finchè dura il sequestro delle casse dell'istituto di Stato per le assicurazioni, di adoperare i premi scaduti per il pagamento delle rendite di assicurazione che vengono a scadere.

Ma l'articolo dice che devono essere devolute a questo scopo le somme che vengono riscosse e non quelle già esistenti . Si può stare certi che il nemico assumendo in queste circostanze il servizio di assicurazione di Stato, non sarà in grado di adempiere neppure in parte agli impegni che vengono a scadere durante la guerra, e per l'alta mortalità durante il periodo di guerra e per la scarsa riscossione dei premi ( gli assicurati non hanno denaro per pagarli) in molti vi sarà diffidenza a pagare i premi in periodo di guerra al nemico e il nemico a sua volta non dispone dell'esercito di impiegati necessario per ottenere il pagamento di tutti i premi ). Però in questo caso l'art. 48 viene a perdere nella pratica quasi tutto il suo valore.

Se l'istituto italiano di Stato per le assicurazioni può essere sequestrato dal nemico in guerra, è questo un argomento sufficiente per respingere la costituzione di un simile istituto ? Le Mitteilungen der Öffentlichen Feuerversicherungsanstalten (1911 pag. 524) ritengono si debba rispondere negativamente. L'assessor Bacemgete si esprime così : "La confisca dei fondi da parte del nemico

suppone l'invasione del nemico nel territorio dello Stato, ma questo neppur oggi si effettua in modo così rapido che non si abbia il tempo di mettere in sicuro i fondi minacciati, le pezze d'appoggio e le prove dei crediti da esigere, tanto più che i fondi nella maggior parte saranno costituiti da titoli facili a trasportarsi e solo  $\delta$  in piccola parte da denaro contante."

A questa osservazione si può rispondere che ogni Stato il quale si lascia andare ad una guerra, ha una certa speranza di ottenere la vittoria perciò confiderà che la guerra si svolga sul territorio nemico. Fino al momento in cui il territorio non correrà serio pericolo, esso non si ridurrà a mettere al sicuro i fondi anche per non essere costretto a sospendere lo scioglimento degli affari, così necessario proprio durante la guerra. Stabilire il momento in cui il territorio è in grave pericolo non è la cosa più facile dati i mezzi di comunicazione incerti quando non sono addirittura tagliati dal nemico. Basti ricordare che nella guerra del 1870/71, i tedeschi si impadronirono di 6560000 L. in contanti, soltanto in una filiale di una grande banca a Stasburgo. Nel caso in

cui il nemico prolungasse l'occupazione del territorio sarebbe nel suo diritto di provvedere il modo di determinare i crediti della banca dello Stato, specialmente i crediti ipotecari ecc. prendendo visione dei libri del catasto ecc, e di disdire e riscuotere per quanto è possibile le somme in questione; naturalmente il suo diritto è limitato alle somme che vengono a scadere. Anche Schiemmann che ha scritto un'ottima trattazione sulla "situazione giuridica delle banche pubbliche nel caso di guerra" ritiene che in caso di guerra i danni derivanti dal sequestro delle casse nemiche possono essere molto rilevanti.

Non posso aderire all'opinione di Baumgarte che dopo un insuccesso, in guerra lo Stato disporrebbe ancora di mezzi e le società private no; così che i privati verrebbero a trovarsi meglio con la assicurazione di Stato. E' probabile invece che l'invasione arrechi tali danni all'istituto che per diversi anni non possa più riaversi, e si riavrà solo caricando i premi cioè aggravando la situazione degli assicurati. Baumgarte crede che lo Stato garantirebbe le assicurazioni, ma questo Stato che inter-



viene a favore degli assicurati, che altro è se non la collettività degli assicurati. Gli assicurati dunque hanno la probabilità di pagare successive imposte e corrono il rischio che i loro diritti rimangono sospesi durante la guerra e per un certo tempo dopo la guerra. Nell'assicurazione privata, le riserve non possono essere toccate dal nemico e sono grandi abbastanza perchè le società possano mantenere i propri impegni. La inferiorità degli istituti di Stato per questo aspetto è innegabile, le società private risentono danni molto minori da una guerra.


Ma non se vi è alcun rimedio contro le disposizioni di diritto pubblico che ammettono in guerra la confisca degli istituti di Stato per le assicurazioni, non potrebbero gli Stati stipulare una convenzione contraria alla prossima conferenza dell'Aia per la pace? Si deve credere che gli altri Stati i quali non hanno una assicurazione di Stato organizzata in così vasta linea come l'Italia, non saranno molto ~~disposti~~ disposti a fare nuove regole. Queste disposizioni avrebbero maggiore probabilità di essere accettate qualora anche gli altri Stati venissero

ad introdurre una vasta assicurazione di Stato.

Se il riconoscimento nel diritto pubblico della inviolabilità in caso di guerra delle casse di Stato per le assicurazioni suppone che la maggior parte degli Stati introducano l'assicurazione di Stato, ma il mutamento della situazione giuridica porta un nuovo male: perchè non esistendo più società private anche i contratti di assicurazione saranno possibili solo in misura limitata, così verrebbe a mancare una delle basi più importanti di cui abbisognano alcuni rami della assicurazione. Finchè le guerre saranno possibili non si può pensare che gli Stati si riassicurino vicendevolmente; è inammissibile l'opinione contraria di Willheim (Ossek 1886 pag. 52).

Perciò a mio avviso, sino a che una guerra è possibile rimangono i più grandi dubbi sull'opportunità di un monopolio di Stato. La guerra Italo Turca è una prova che per sè sono stati che come l'Italia hanno fatto le più ripetute affermazioni d'amore alla pace, si possono xxax domani trovare impegnati in una guerra.

Van Schevichaven alcuni anni fa pubblicò nella Revue für Internationalismus (8 n. 1 1907 Amsterdam) un ottimo



47 83

articolo sulle "assicurazioni sulla vita considerate come istituto internazionale." In questo articolo a ragione, la mentava la mancanza assoluta di spirito internazionale nella legislazione sulla assicurazione nella maggior parte dei paesi. I governi molto spesso si comportano come se non esistesse una economia internazionale che lega fra loro tutti gli Stati del mondo. In nessun campo più che nella assicurazione si dimostra l'utilità che avrebbero tutti i popoli da questa base internazionale. In occasione delx colossale incendio di S. Francisco le società, di assicurazioni contro gli incendi dei diversi paesi hanno aiutato molto le economie americane a sopportare i danni.

A me pare non possa essere dubbio che l'assicurazione si svolgerà sempre più su di una base internazionale. Certamente posso ~~immag~~ <sup>concedere</sup> immaginare che le società private ~~si~~ siano così dannose che si debba sopprimerle perchè non vengano a *concentrarsi* in pochi ~~arbitri~~ capitali che sono in continuo aumento, posso ammettere che l'assicurazione privata rechi un tale danno all'interesse generale che debba essere sostituita dall'assicurazione di Stato, ma

questo non si può dire oggi che la sorveglianza dello Stato è così severa. Dopo avere attentamente esaminato tutto quanto è stato svolto sull'assicurazione di Stato devo confessare di non aver trovato neppure ombra di prova che le società private funzionino meno bene degli istituti di Stato. E dico così per discrezione perchè alcuni avevano persino a pensare che l'assicurazione privata abbia non pochi vantaggi rispetto all'assicurazione di Stato. Mettendo anche allo stesso livello gli istituti privati e di Stato il fatto che l'assicurazione sarà portata nell'avvenire a sorpassare sempre più i confini nazionali, costituisce un vantaggio per l'assicurazione privata. Andremo verso istituti, internazionali di assicurazioni e non verso piccoli istituti <sup>costrutti</sup> entro una limitata cerchia.

Non si devono neppure trascurare i vantaggi per l'avvicinamento dei popoli che possono derivare da queste forme sempre più internazionali del commercio e dell'assicurazione. L'investimento internazionale del capitale reca degli efficaci fattori che nel caso di un conflitto internazionale agiscono come una remora. I nostri posteri

sapranno anche apprezzare al giusto valore i meriti che l'assicurazione anche nel passato si è acquistata per l'avvicinamento dei popoli.

Non costituirebbe una grave restrizione della libertà internazionale a domicilio l'obbligo per un cittadino di assicurarsi nel paese al quale appartiene? Immagino che un tedesco si rechi per alcuni anni in America. Da prima la sua intenzione è di rimanervi, perciò si assicura presso un istituto americano. Dopo alcuni anni ritorna invece in Germania; ebbene ora deve mandare i premi in America perchè naturalmente lo Stato americano non può avere agenti di assicurazione in Germania. Molti conflitti di indole diversa si verificano qualora tutti gli Stati adottassero l'assicurazione di Stato.

L'assicurazione è arrivata veramente al massimo della sua capacità, ora le si negano quelle nuove forme assicurative che abbisognano per essere tentati da una base anche più vasta di quella attuale? ~~Esistono~~ Non sono le società private che crescendo sempre più di forza rendono possibile l'assicurazione ad altri rischi che possono essere assicurati solo su di una base inter-

nazionale ? La introduzione della assicurazione di Stato non segnerebbe una sosta nello sviluppo ulteriore dell'assicurazione? Una volta introdotta l'assicurazione di Stato si avverano quei progetti sempre nuovi che oggi rendono accessibile l'assicurazione a cerchia sempre più estesa di persone? Sono incline a credere che lo sviluppo ~~della~~ dell'assicurazione su base internazionale ci porterebbe dei nuovissimi rami di assicurazione dei quali oggi non si ha alcuna idea e che sorgerebbero quando l'organizzazione delle società estendendosi in un territorio sempre maggiore, fosse avvenuta ancora più solida.

Invero , Lambert ha ragione quando dice: l'industrie des assurances est cosmopolite, internationale.